SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Agenzia delle entrate

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE TOSCANA

Ordinanze adottate dal presidente della giunta regionale in qualità di commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recanti interventi urgenti in materia ambientale.

01A5031

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 luglio 2001, n. **305.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2001, N. 199.

All'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole: «fino al 31 luglio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2001».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis.* — *1.* Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*ter.* — *1.* All'articolo 7-*ter* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001";

b) al comma 3, le parole: "per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001".

2. In caso di conferma della positività dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in cui è stata confermata la malattia di un animale».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 5055 XIII Legislatura - atto n. 8 XIV Legislatura):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro delle politiche agricole e forestali (PECORARO SCANIO) il 30 maggio 2001.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 26 giugno 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª, 13ª, e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 giugno 2000.

Esaminato dalla 9ª commissione il 3 e 4 luglio 2001.

Esaminato in aula il 4 luglio 2001 e approvato il 5 luglio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1195):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 5 luglio 2001 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle commissioni I, V, XII e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione il 10 e 11 luglio 2001.

Esaminato in aula il 13 e 17 luglio 2001 e approvato, con modificazioni, il 18 luglio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 8-B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 19 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª, 13ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 9ª commissione il 19 luglio 2001.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 49.

01G0362

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 maggio 2001, n. **306.**

Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, e, in particolare, gli articoli 31, comma 4, e 32, comma 2;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 112 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, emanato in attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE;

Considerata la necessità di emanare disposizioni particolari in materia di rilascio dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, nonché di sospensione o revoca della stessa;

Ritenuto di dover disciplinare, altresì, le modalità di vendita di medicinali veterinari da parte del titolare dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso e da parte del fabbricante di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele per alimenti medicamentosi direttamente ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34 del predetto decreto legislativo n. 119 del 1992;

Visto il parere della Conferenza Stato-Regioni del 23 novembre 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. 100.1/1845 - G/2690 del 15 maggio 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti che esercitano attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari nonché ai soggetti autorizzati anche alla vendita diretta dei medesimi e ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 119, e successive modificazioni.

Art. 2.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 119 del 1992 è rilasciata, in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dagli organi da esse individuati, secondo modalità dalle stesse stabilite e a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti generali:

a) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;

b) sia iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio;

c) disponga di locali dichiarati agibili;

d) disponga di una persona responsabile del magazzino, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona purché l'attività da questa svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima di quattro ore giornaliere.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente presenta agli Enti od organi di cui al medesimo comma 1 domanda sottoscritta allegando, oltre alla documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato comma 1, la seguente:

a) una planimetria dei locali corredata da una relazione descrittiva delle condizioni degli stessi;

b) il certificato di iscrizione al relativo albo professionale della persona di cui al comma 1, lettera *d)*;

c) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui al comma 1, lettera *d)*, con la precisazione di eventuali incarichi in altri magazzini;

d) una dichiarazione dalla quale risultino le tipologie di medicinali veterinari che si intendono commercializzare secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 119 del 1992.

3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data

di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente dell'Ente di cui al medesimo comma 1, il cui dirigente è responsabile del relativo procedimento. Il responsabile del procedimento può richiedere una integrazione della documentazione di cui al comma 2; in tal caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle informazioni richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente per territorio, a seguito di sopralluogo volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali e delle attrezzature ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 119 del 1992. Fatti salvi gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di novanta giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda di autorizzazione si considera accolta.

4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta per ognuno di essi.

5. L'autorizzazione, che deve indicare almeno le generalità del titolare e della persona responsabile del magazzino, la sede del magazzino e le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto dell'attività di commercio all'ingrosso secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 119 del 1992, è trasmessa in copia al Ministero della sanità.

6. Le autorizzazioni già rilasciate dal Ministero della sanità mantengono la loro efficacia, fermo restando l'obbligo di eventuale integrazione della documentazione in applicazione dei commi 1 e 2.

Art. 3.

Vidimazione registri

1. Per le registrazioni di cui all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo n. 119 del 1992, possono essere utilizzati registri vidimati o appositi tabulati elettrocontabili già in uso validi ai fini delle disposizioni fiscali, integrati dalle fatture di vendita e comunque a condizione che siano garantite tutte le informazioni previste all'articolo 31, comma 5, lettera *c),* del decreto legislativo n. 119 del 1992.

2. I registri indicati al comma 1 devono essere a pagine progressivamente prenumerate e vidimati dall'Azienda sanitaria locale o, nel caso di tabulati validi ai fini fiscali, dall'autorità tributaria.

Art. 4.

Prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso

1. Il titolare dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari è tenuto a:

a) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 119 del 1992;

b) rendere i locali e le attrezzature di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 119 del 1992 accessibili in ogni momento al personale incaricato dell'ispezione;

c) fornire medicinali veterinari unicamente alle farmacie o ai soggetti titolari dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso;

d) avvalersi, sia in fase di approvvigionamento che in fase di distribuzione dei medicinali veterinari, sistemi o apparecchiature idonei a garantire, secondo i requisiti tecnici previsti dalla Farmacopea ufficiale, la corretta conservazione degli stessi anche durante il trasporto;

e) comunicare preventivamente all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione qualsiasi modifica rispetto a quanto prodotto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

Depositari di medicinali veterinari

1. Le disposizioni del decreto legislativo n. 119 del 1992 e successive modificazioni nonché le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente regolamento si applicano integralmente anche all'attività di coloro che detengono, per la successiva distribuzione, medicinali per uso veterinario, sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti o con loro rappresentanti. Il depositario tiene a disposizione degli organi di controllo la documentazione in ordine cronologico relativa alle consegne.

Art. 6.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 119 del 1992 è rilasciata, in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Regione e dalla Provincia autonoma o dagli organi da esse individuati, secondo modalità dalle stesse stabilite e a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti generali:

a) sia in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, rilasciata ai sensi dell'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo n. 119 del 1992;

b) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;

c) disponga di una persona responsabile della vendita, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità della vendita in più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona purché in ciascun magazzino sia garantita la presenza della persona responsabile durante gli orari di vendita.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente presenta agli Enti od organi di cui al medesimo comma 1, domanda sottoscritta allegando almeno la seguente documentazione:

a) il certificato di iscrizione della persona di cui al comma 1, lettera *c)*, all'albo professionale dei farmacisti;

b) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui al comma 1, lettera *c)*, con la precisazione di altri eventuali incarichi presso altre sedi;

c) la dichiarazione delle giornate e degli orari di vendita diretta;

d) l'indicazione delle tipologie di medicinali veterinari destinati alla vendita diretta.

3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente dell'Ente di cui al medesimo comma 1 il cui dirigente è responsabile del relativo procedimento; il responsabile del procedimento può richiedere una integrazione della documentazione di cui al comma 2; in tal caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle informazioni richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente per territorio. Fatti salvi gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di novanta giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda di autorizzazione si considera accolta.

4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesta per ognuno di essi.

5. L'autorizzazione che deve indicare almeno le generalità del titolare e della persona responsabile della vendita, la sede, i giorni e gli orari di vendita nonché le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto dell'attività, è trasmessa in copia al Ministero della sanità.

6. Le autorizzazioni già rilasciate dal Ministero della sanità mantengono la loro efficacia, fermo restando l'obbligo di eventuale integrazione della documentazione in applicazione dei commi 1 e 2.

7. Il requisito di cui al comma 1, lettera *a)*, non è richiesto per i fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele per alimenti medicamentosi qualora, in relazione a tali prodotti, siano titolari di autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 7.

Vidimazione registri e modalità di assolvimento degli obblighi di registrazione

1. Per la documentazione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 119 del 1992, devono essere utilizzati registri vidimati o appositi tabulati elettrocontabili già in uso, validi ai fini delle disposizioni fiscali, integrati, oltre che dalle fatture di vendita, anche dal nome del veterinario prescrittore e allegando la relativa ricetta.

2. I registri indicati al comma 1 devono essere a pagine prenumerate e vidimati dall'azienda sanitaria locale o, nel caso di tabulati validi ai fini fiscali, dall'autorità tributaria.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 119 del 1992, gli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente sono assolti per la ricetta medico-veterinario non ripetibile mediante il trattenimento della stessa e, per la ricetta medico-veterinaria ripetibile, mediante il suo trattenimento al termine del periodo di validità; la ricetta medico-veterinaria non ripetibile, limitatamente all'ipotesi di prescrizione agli animali da compagnia, e ad esclusione dei casi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 119/1992 e successive modifiche, deve essere conservata per sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio.

4. La documentazione di entrata e uscita dei medicinali veterinari di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 119 del 1992, deve essere conservata separatamente da quella del farmaco umano.

Art. 8.

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 31, comma 5, e 32, comma 4, del decreto legislativo n. 119 del 1992, il produttore del medicinale veterinario immesso in commercio provvede, entro diciotto mesi, ad applicare sulle singole confezioni un codice a barre dal quale sia rilevabile, attraverso lettore ottico, anche il numero di lotto.

Art. 9.

Prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta

1. Il titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta di medicinali veterinari è tenuto a:

a) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 119 del 1992;

b) rendere i locali e le attrezzature accessibili in ogni momento al personale incaricato dell'ispezione;

c) fornire medicinali veterinari, con rilascio di fattura di vendita, ai soggetti di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 119 del 1992;

d) avvalersi sia in fase di approvvigionamento che in fase di distribuzione, sistemi o apparecchiature idonei a garantire, secondo i requisiti tecnici previsti dalla Farmacopea ufficiale, la corretta conservazione dei medicinali veterinari anche durante il trasporto;

e) comunicare preventivamente all'Ente od organo che ha rilasciato l'autorizzazione qualsiasi modifica rispetto a quanto prodotto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 2;

f) ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 5 e dei fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati e premiscele per alimenti medicamentosi, detenere almeno il 70 per cento delle specialità medicinali veterinarie in commercio in relazione alla specifica realtà zootecnica locale.

Art. 10.

Incompatibilità

1. L'incarico di farmacista responsabile della vendita diretta presso il magazzino autorizzato è incompatibile con la figura di direttore o titolare di farmacia.

Art. 11.

Modalità per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d'urgenza

1. Il medicinale veterinario consegnato deve esattamente coincidere con quello prescritto nella ricetta per denominazione, composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e specie di destinazione.

2. Nell'ipotesi in cui il medicinale veterinario prescritto non sia immediatamente disponibile per la consegna ed a fronte dell'urgenza dell'inizio della terapia, il farmacista responsabile della vendita diretta può consegnare un medicinale veterinario diverso per denominazione purché corrispondente a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336; l'assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista.

Art. 12.

Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali produttori di alimenti per uomo.

1. Nel caso di impianti autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, uno o più medici veterinari sono responsabili della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e della tenuta di un apposito registro di carico e scarico per i farmaci di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 119 del 1992; i nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella domanda di autorizzazione alla quale deve essere allegata dichiarazione scritta di accettazione da parte degli stessi con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali risultano eventualmente responsabili della tenuta di scorte. La somministrazione agli animali dei medicinali veterinari costituenti le scorte deve avvenire nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

2. Le regioni e le province autonome:

a) predispongono piani di sorveglianza sul farmaco veterinario, sulla base di indicatori di rischio e di valutazioni di congruità dell'uso;

b) coordinano le attività delle aziende sanitarie in dipendenza delle tipologie di allevamento e delle esigenze di tutela sanitaria esistenti sul territorio di competenza.

Art. 13.

Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali non produttori di alimenti per l'uomo.

1. Nel caso di impianti autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, uno o più medici veterinari sono responsabili della custodia e dell'utilizzazione delle stesse; gli obblighi di relativa registrazione vengono assolti, per il carico, conservando la documentazione di acquisto dei medicinali veterinari, e per lo scarico, mediante registrazione dell'utilizzo dei farmaci qualora si tratti di quelli cui è fatto riferimento nell'articolo 32, comma 6 del decreto legislativo n. 119 del 1992. I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella domanda di autorizzazione alla quale deve essere allegata dichiarazione scritta di accettazione da parte degli stessi con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali risultano responsabili della tenuta di scorte.

Art. 14.

Termini

1. Le registrazioni previste dagli articoli 31, comma 5, 32, comma 4, 34, comma 1, e 35 del decreto legislativo n. 119 del 1992, devono essere effettuate entro sette giorni lavorativi dall'espletamento dell'operazione cui si riferiscono.

Art. 15.

Termine di validità della ricetta

1. La ricetta non ripetibile in triplice copia richiamata dall'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 119 del 1992, ha validità massima di sette giorni lavorativi dalla data di emissione.

Art. 16.

Modalità, conservazione e utilizzo delle rimanenze di medicinali veterinari

1. Eventuali rimanenze di medicinali veterinari al termine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple ovvero di rimanenze dovute all'interruzione della terapia prescritta o sopraggiunta modifica della stessa non costituiscono scorte ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 119 del 1992. Tali rimanenze devono essere conservate conformemente alle modalità di conservazione indicate in etichetta del medicinale veterinario; in caso di scadenza, si applicano le modalità relative allo smaltimento dei rifiuti speciali.

2. L'utilizzo delle rimanenze di cui al comma 1 può avvenire solo dietro specifica indicazione di un medico veterinario e nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui al decreto legislativo n. 336 del 1999.

Art. 17.

Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di cura degli animali

1. Le scorte di medicinali veterinari nelle strutture veterinarie autorizzate all'esercizio dell'attività professionale, sono tenute sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura. Le strutture autorizzate per i fini di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, possono detenere scorte di medicinali veterinari, limitatamente a quelli necessari per l'esecuzione delle sperimentazioni autorizzate, delle quali è responsabile un medico veterinario.

2. Per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle strutture veterinarie di cui al comma 1, medici veterinari possono utilizzare i medicinali veterinari prelevati dalla scorta presente in detta struttura; il direttore sanitario tiene l'elenco aggiornato dei medici veterinari che possono utilizzare la scorta dei medicinali, esibendolo su richiesta delle autorità di controllo.

3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima; restano fermi gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 336 del 1999.

4. Gli adempimenti relativi al carico dei medicinali costituenti scorta ai sensi dei commi 1 e 6 vengono assolti conservando la documentazione di acquisto per almeno tre anni; lo scarico degli stessi è richiesto solo nel caso di medicinali somministrati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, limitatamente a quelli di cui agli articoli 3, comma 7 e 32, comma 3, del decreto legislativo n. 119 del 1992, e vengono assolti annotando il trattamento effettuato sul registro di scarico.

5. Le strutture veterinarie di cui al comma 1, limitatamente all'impiego su animali non produttori di alimenti per l'uomo ed esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 3, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 119 del 1992, possono detenere scorte di medicinali ad uso umano, assolvendo agli adempimemti di registrazione di cui al comma 4. Tali medicinali possono essere somministrati agli animali unicamente dal medico veterinario che li ha in cura e non possono essere in alcun modo ceduti ai proprietari degli animali stessi.

6. I medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, esclusi gli antibatterici, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e di medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 119 del 1992, possono essere ceduti anche alle strutture veterinarie di cui al comma 1 per l'esclusivo impiego nell'attività clinica all'interno della struttura medesima, sotto il controllo del direttore sanitario che annota i relativi carico e scarico nel registro delle scorte registrando i trattamenti effettuati, secondo quanto previsto al comma 4. Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa appartenenti alle tabelle I, II, III, IV dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche, l'approvvigionamento avviene mediante ricetta speciale e nel rispetto delle registrazioni previste dall'articolo 42 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche.

7. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6, viene effettuato attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia per approvvigionamento di scorte, di cui una copia deve essere inviata al servizio veterinario della azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita.

8. Con decreto del Ministro della sanità, su indicazione dell'Istituto superiore della sanità, possono essere definite le categorie di medicinali ad uso umano escluse dal campo di applicazione dei commi 5 e 6 ovvero quelle il cui utilizzo deve avvenire secondo particolari modalità.

Art. 18.

Modalità di tenuta delle scorte per attività zooiatrica

1. Il medico veterinario che svolge la propria attività professionale indipendentemente dall'esistenza delle strutture di cui all'articolo 17, comma 1, può munirsi di scorte di medicinali veterinari previa autorizzazione da richiedere al servizio veterinario della ASL ove sono ubicati i locali destinati alla detenzione della scorta; nella richiesta di autorizzazione deve essere indicata l'ubicazione dei citati locali e il nominativo del medico veterinario responsabile della scorta. Gli adempimenti relativi al carico e scarico dei medicinali costituenti scorta sono assolti applicando quanto previsto all'articolo 17, comma 4.

2. I locali destinati alla detenzione della scorta ai sensi del comma 1 devono essere resi accessibili su richiesta delle autorità di controllo.

3. Il medico veterinario di cui al comma 1, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e da lui già utilizzate allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detti soggetti si procurino, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima; restano fermi, quando previsti, gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 336 del 1999.

Art. 19.

Campioni gratuiti

1. I campioni gratuiti di medicinali veterinari devono essere consegnati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, o suo avente causa — previa compilazione di opportuna documentazione di scarico che attesti l'avvenuta consegna — esclusivamente ad un medico veterinario iscritto all'albo professionale Ai fini della successiva gestione di campioni gratuiti si applicano le norme di registrazione di cui ai decreti legislativi n. 119 del 1992 e n. 336 del 1999.

2. I campioni gratuiti di medicinali veterinari devono essere contrassegnati da apposita stampigliatura indelebile recante la dicitura: «Campione gratuito - Vietata la vendita».

3. Con decreto del Ministro della sanità possono essere definite le condizioni relative alla consegna ed utilizzazione dei campioni gratuiti anche in riferimento all'attività di informazione medico-scientifica, e di pubblicità al pubblico nel settore medico-veterinario.

Art. 20.

Attività di ispezione e verifica

1. Ferme restando le competenze del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 119 del 1992, le attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari e di vendita diretta degli stessi da parte di grossisti e fabbricanti sono assoggettate, ai sensi degli articoli 24, 31, comma 6 e 32, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 119 del 1992, a ispezioni e verifiche da parte dei servizi veterinari delle aziende A.S.L. e dei N.O.R.V. di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 336 del 1999.

2. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della sanità una relazione sulle attività di cui al comma 1 al fine della complessiva vigilanza, programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio nazionale.

Art. 21.

Provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. Qualora gli organi deputati alle ispezioni e verifiche sul territorio rilevino la mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento, notificano al titolare delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 6 del presente regolamento e al responsabile del procedimento autorizzatorio di cui ai medesimi articoli 2 e 6, il verbale d'ispezione che deve contenere:

a) l'esito del sopralluogo;

b) l'indicazione delle riscontrate violazioni al presente regolamento;

c) l'indicazione dei correttivi da apportare per la rimozione, ove possibile, delle violazioni di cui alla lettera *b)* nonché del relativo periodo di tempo ritenuto adeguato per detto fine.

2. Nei casi di riscontro di violazioni gravi gli organi di cui al comma 1 propongono al responsabile del procedimento autorizzatorio di cui al medesimo comma 1 l'adozione del provvedimento di immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 6 del presente regolamento, da comunicare all'interessato.

3. Qualora in sede di verifica si accerti che non si sono rimosse le violazioni riscontrate nei termini prescritti in applicazione del comma 1, l'organo accertatore propone al responsabile del procedimento autorizzatorio di cui al medesimo comma 1 la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 6 del presente regolamento, da comunicare all'interessato.

4. Nei casi di sospensione dell'autorizzazione, che non può eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento, è vietato l'esercizio dell'attività di distribuzione di medicinali veterinari.

5. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni del presente regolamento, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 31, comma 1 e dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 119 del 1992, è revocata con conseguente cessazione dell'attività oggetto di autorizzazione.

6. I provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 119/1992 sono automaticamente estesi e producono i propri effetti anche sull'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 119/1992.

7. Si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 22.

Disposizioni finali

1. Restano ferme le disposizioni sul commercio contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche.

2. Nel caso in cui vengano utilizzati, ai fini del presente regolamento, medicinali per uso umano nell'impiego di questi devono essere comunque rispettate tutte le specifiche disposizioni prescritte per le diverse tipologie del medicinale medesimo.

Art. 23.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 16 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Visto, *Il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 292

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

«4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali e interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:

«Art. 34. — 1. Il titolare di impianti in cui vengono curati allevati o custoditi professionalmente animali può essere autorizzato dalla unità sanitaria locale a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, purché ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi, tenendo anche apposito registro di carico e scarico da conservarsi per la meno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

2. Almeno una volta l'anno l'unità sanitaria locale effettua un'ispezione nel corso della quale verifica anche la regolare tenuta del registro».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo n. 119 del 1992:

«Art. 31. — 1. Il commercio all'ingrosso di medicinali veterinari è subordinato al possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

2. Ai fini del presente decreto il commercio all'ingrosso include l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione o qualsiasi altra transazione commerciale anche non a fini di lucro, ivi compresa l'attività di deposito avente per oggetto medicinali veterinari.

3. Ai fini del presente decreto non si considera commercio all'ingrosso:

a) la fornitura da parte di un fabbricante di medicinali veterinari che egli stesso ha prodotto;

b) le forniture al dettaglio di medicinali veterinari da parte di farmacisti in farmacia;

c) le forniture occasionali di piccoli quantitativi di medicinali veterinari da una farmacia ad un'altra.

4. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente deve disporre di personale con competenze tecniche e di locali e attrezzature idonei e sufficienti rispondenti alle prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni per la corretta conservazione. Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni particolari in materia di rilascio dell'autorizzazione, ivi compresi i requisiti soggettivi del richiedente e della persona responsabile della direzione tecnica del magazzino, nonché di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve conservare per almeno tre anni un registro che contenga per ogni transazione in entrata od in uscita almeno le seguenti informazioni:

a) data;

b) identificazione precisa del medicinale veterinario;

c) numero del lotto di fabbricazione, data di scadenza; limitatamente alle transazioni in uscita, la registrazione deve avvenire in occasione della cessione dell'ultima unità del lotto;

d) quantità ricevuta o fornita;

e) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario.

6. Almeno una volta l'anno l'unità sanitaria locale provvede ad eseguire un'ispezione nel corso della quale accerta anche la regolarità della tenuta del registro».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:

«1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) medicinale: ogni sostanza o composizione, definita dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

b) sostanza: qualsiasi materia, definita dall'art. 1, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

c) specialità medicinale: i medicinali, definiti dall'art. 1, comma 3, decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

d) medicinale veterinario: qualsiasi medicinale destinato agli animali;

e) medicinale veterinario prefabbricato: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo e che non corrisponde alla definizione delle specialità medicinali, immesso in commercio in una forma farmaceutica che può essere usata senza trasformazione;

f) premiscela per alimenti medicamentosi: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi;

g) alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di uno o più medicinali veterinari con uno o più alimenti preparata prima della immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, a motivo delle sue proprietà medicinali».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo n. 119/1992 si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo n. 119/1992 si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Per il titolo del decreto legislativo n. 119/1992 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto legislativo n. 119/1992:

«Art. 32. — 1. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia dietro presentazione di ricetta ove prescritta, la cui validità è stabilita con decreto del Ministro della sanità.

2. In deroga al comma 1 e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista il Ministero della sanità può autorizzare i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso a vendere direttamente ai titolari degli impianti di cui all'art. 34 medicinali veterinari nelle varie tipologie previste e può autorizzare i fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele per alimenti medicamentosi a vendere i medesimi ai titolari degli impianti di cui all'art. 34. La vendita di cui al presente comma può essere effettuata anche nel caso in cui i titolari degli impianti di cui all'art. 34 non sono autorizzati a detenere scorte; le premiscele possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. Le modalità della vendita diretta di cui al presente comma, nonché gli obblighi del farmacista responsabile sono disciplinati dal regolamento ministeriale di cui all'art. 31, comma 4.

3. Fatte salve disposizioni più restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica e di premiscele medicate nonché di specialità medicinali o di medicinali veterinari prefabbricati contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, è effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile in triplice copia delle quali, la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla unità sanitaria locale entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti di cui all'art. 34

3-*bis*. In deroga a quanto stabilito al comma 3, il Ministero della sanità può autorizzare la vendita, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile, dei medicinali veterinari per uso orale contenenti chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari destinati al trattamento degli animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati al consumo umano allevati negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo, tenendo conto:

1) delle caratteristiche delle confezioni;

2) della quantità e concentrazione del principio attivo contenuto nella confezione;

3) delle modalità d'uso;

4) del numero di animali che possono essere trattati con la singola confezione.

4. Fermi restando gli obblighi di registrazione, già previsti dalla normativa vigente, il farmacista in farmacia, nonché i grossisti e i fabbricanti di cui al comma 2, limitatamente ai medicinali veterinari di cui al comma 3, devono conservare, per almeno tre anni, la documentazione da cui risultino, per ogni transazione in entrata ed in uscita, le seguenti informazioni:

a) data;

b) identificazione precisa del medicinale veterinario;

c) numero del lotto di fabbricazione;

d) quantità ricevuta o fornita;

e) nome ed indirizzo del fornitore o destinatario;

f) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della ricetta presentata ove prescritta.

5. Almeno una volta all'anno l'unità sanitaria locale effettua una ispezione nel corso della quale verifica anche la regolare tenuta della documentazione.

6. Alla prescrizione di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia si applica il comma 3 quando le categorie di medicinali ivi elencate sono presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.

7. Fatte salve le norme più severe prescritte per particolari categorie di medicinali, la prescrizione di medicinali veterinari destinati ai soli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinate, è effettuata mediante ricetta ripetibile.».

— Per il titolo del decreto legislativo n. 112/1998 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo n. 119/1992 si veda nelle note all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 119/1992:

«Art. 3. — 1. Nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto una autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità oppure dalla Commissione europea a norma del regolamento (CEE) 2309/93. Il Ministero della sanità, tuttavia:

a) quando la situazione sanitaria lo richiede, può autorizzare la commercializzazione o la somministrazione agli animali di medicinali veterinari, che sono stati autorizzati da un altro Stato membro in base alle disposizioni comunitarie;

b) in caso di malattie epidemiche gravi, consente temporaneamente l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica, senza preventiva autorizzazione di immissione sul mercato, in mancanza di medicinali appropriati e dopo avere informato la Commissione delle Comunità europee delle condizioni di impiego particolareggiato.

2. L'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari destinati alla somministrazione ad animali le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano non può essere concessa a meno che:

a) l'impiego della sostanza o delle sostanze farmacologicamente attive contenute nel medicinale veterinario sia già stato autorizzato in altri medicinali veterinari dal Ministro della sanità alla data del 31 dicembre 1991;

b) la sostanza o le sostanze farmacologicamente attive siano incluse negli allegati I, II o III del regolamento CEE 2377/90 del Consiglio Comunità europea del 26 giugno 1990.

3. È vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati salvo che si tratti delle sperimentazioni di medicinali veterinari di cui all'art. 4, comma 1, lettera *l)* effettuate conformemente alla normativa vigente; la commercializzazione di alimenti ottenuti da animali trattati nel corso delle sperimentazioni può avvenire solo se è stato accertato dall'autorità sanitaria che tali alimenti non contengono residui che possano costituire un rischio per la salute umana.

4. Fatte salve le norme più severe è richiesta ricetta non ripetibile rilasciata da un medico veterinario per fornire al pubblico i seguenti medicinali:

a) medicinali, la cui fornitura o utilizzazione è soggetta a restrizioni in applicazione delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di psicotropi o di disposizioni comunitarie;

b) medicinali per i quali il veterinario deve prendere precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per:

1) le specie a cui è destinato il farmaco;

2) la persona che somministra il medicinale agli animali;

3) il consumatore di alimenti ottenuti dall'animale trattato;

4) l'ambiente;

c) medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici che richiedono precise diagnosi preventive o dal cui uso possono derivare conseguenze tali da rendere difficile o da ostacolare ulteriori interventi diagnostici o terapeutici;

d) formule magistrali destinate agli animali;

e) nuovi medicinali veterinari contenenti un principio attivo la cui utilizzazione nei medicinali veterinari è autorizzata da meno di cinque anni, salvo eventuali deroghe che il Ministero della sanità può stabilire all'atto del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio se, tenuto conto delle informazioni fornite dal richiedente o dell'esperienza acquisita mediante l'utilizzazione del prodotto, accerti che non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)*.

4-*bis*. Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo della ricetta.

5. Ove non esistano medicinali autorizzati per una determinata malattia, al fine, in particolare, di evitare agli animali evidenti stati di sofferenza, il medico veterinario può somministrare ad uno o più animali che in una azienda determinata costituiscono gruppo, ovvero ad animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6:

a) un medicinale veterinario il cui impiego sia autorizzato in Italia per un'altra specie animale o per altri animali della stessa specie, ma per un'altra affezione;

b) in mancanza di tale medicinale, un medicinale autorizzato in Italia per l'impiego sull'uomo. In tal caso, il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, è soggetto a prescrizione medica veterinaria non ripetibile;

c) se il medicinale di cui alla lettera *b)* non esiste e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista conformemente alle indicazioni contenute nella prescrizione veterinaria.

6. Nelle ipotesi previste dal comma 5 il medicinale, se somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, può contenere soltanto sostanze presenti in un medicinale veterinario autorizzato per essi e il medico veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti prodotti con gli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori; i tempi di attesa, a meno che non siano indicati sul medicinale impiegato per le specie interessate, non possono essere inferiori per le uova e per il latte, a sette giorni, per la carne di pollame e mammiferi, inclusi grasso e frattaglie, a ventotto giorni e per le carni di pesce, a 500 gradi/giorno; alla vendita di tale medicinale si applica l'art. 32, comma 3. Per tipologie particolari di allevamento di animali la cui carne e i cui prodotti sono designati al consumo umano, il Ministero della sanità può dettare norme integrative sull'uso dei medicinali veterinari connesse alle caratteristiche dei medicinali stessi.

7. Il medico veterinario, qualora il medicinale sia somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti di cui ai commi 5 e 6 quali la data in cui gli animali sono esaminati, identificazione del proprietario, il numero di animali trattati, la diagnosi clinica, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

8. In deroga ai commi 3 e 4, è consentito ai medici veterinari stabiliti in un altro Stato membro, che esercitano la professione nel territorio italiano, portare e somministrare piccoli quantitativi di medicinali veterinari già preparati che non superino il fabbisogno quotidiano, esclusi comunque quelli dotati d'azione immunologica, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione alla commercializzazione sia stata concessa dalle competenti autorità dello Stato membro in cui il medico veterinario è stabilito;

b) i medicinali veterinari siano trasportati dal medico veterinario nell'imballaggio d'origine del produttore;

c) i medicinali suddetti, se somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo abbiano una composizione qualitativamente e quantitativamente identica, per quanto riguarda i princìpi attivi, a quella dei prodotti il cui impiego è stato autorizzato;

d) il medico veterinario si tenga al corrente delle buone prassi veterinarie seguite nello Stato membro dove presta servizio; egli provvede affinché sia rispettato il tempo di attesa specificato sull'etichetta del medicinale veterinario, a meno che ragionevolmente sappia che, per osservare tali buone prassi veterinarie, dovrebbe essere indicato un tempo di attesa più lungo;

e) il medico veterinario non fornisce alcun medicinale veterinario al proprietario od al custode degli animali trattati;

f) il medico veterinario registri in modo dettagliato gli animali trattati, la diagnosi, i medicinali veterinari somministrati, il loro dosaggio, la durata del trattamento ed il tempo d'attesa applicato; queste registrazioni vanno tenute a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini d'ispezione, per almeno tre anni;

g) la varietà e la quantità di medicinali veterinari detenuti dal medico veterinario non superino quelle generalmente necessarie per le esigenze quotidiane di una buona prassi veterinaria.

8-*bis*. I medicinali veterinari non ricadenti nelle categorie elencate al comma 4, possono essere venduti dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile, previa autorizzazione del Ministero della sanità».

Nota all'art. 8:

— Per il testo degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo. n. 119/1992, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 2 e nelle note all'art. 6.

Note all'art. 9:

— Per il testo degli articoli 32 e 34 del decreto legislativo. n. 119/1992, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 6 e nella nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:

«Art. 35. — 1. I medici veterinari possono munirsi di scorte indispensabili di medicinali veterinari per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dall'ambulatorio, purché tengano apposito registro di carico e scarico da conservarsi almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo. n. 119/1992, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo. n. 119/1992, si veda nelle note all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336:

«Art. 15. — 1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'art. 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.

2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento.

3. Il registro di cui al comma 1, che può essere quello previsto dal decreto legislativo n. 119 del 1992, è detentivo in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni.

4. Il veterinario della azienda unità sanitaria locale competente, nel corso della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti, controlla anche le condizioni degli allevamenti e dei trattamenti previsti dal presente decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di cui all'art. 4, comma 3 alla data delle verifiche effettuate.

5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono tenuti a fornire all'autorità competente e, in particolare, al veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, su sua richiesta, ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente decreto.

6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, che deve essere conservata nello stabilimento di macellazione per un periodo non inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:

a) numero, specie e categoria degli animali;

b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;

c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego;

d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli articoli 4 e 5 nonché con alimenti medicamentosi e specialità medicinali; nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;

e) che sono state osservati i previsti di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla precedente lettera *d)*».

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo n. 119/1992, si veda nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 14:

— Per il testo degli articoli 31, 32, 34 e 35 del decreto legislativo n. 119/1992, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 2, all'art. 6, all'art. 1 e all'art. 9.

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo. n. 112/1999, si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 34 del decreto legislativo n. 112/1999, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il titolo del decreto legislativo n. 336/1999, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, si veda nelle note alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, si veda nelle note all'art. 12.

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 119/1992, si veda nelle note all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo n. 119/1992, si veda nelle note all'art. 6.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, reca «Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione della fornitura dei medicinali per uso umano».

— Il testo dell'art. 8 del predetto decreto legislativo è il seguente:

«Art. 8 *(Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti)*. — 1. I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono o che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento siano riservati allo specialista.

2. I medicinali di cui al comma 1, devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul condizionamento primario, dopo le frasi "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica", o "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta", la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.

3. Il farmacista che vende un medicinale disciplinato dal presente articolo senza presentazione di ricetta di un centro medico autorizzato alla prescrizione è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000. L'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni. In caso di reiterazione del comportamento irregolare del farmacista, la stessa autorità può disporre la decadenza all'autorizzazione all'esercizio della farmacia».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reca il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

— Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è il seguente:

«Art. 14 (legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12) *(Criteri per la formazione delle tabelle)*. — 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'art. 13, deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;

b) nella tabella II devono essere indicate:

1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

c) nella tabella III devono essere indicate:

1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1);

d) nella tabella IV devono essere indicate:

1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e

quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stercoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo».

— Il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è il seguente:

«Art. 42 (legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 10, comma 1) *(Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi).* — 1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'art. 14, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale».

Nota all'art. 18:

— Per il riferimento all'art. 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, si veda nelle note all'art. 12.

Nota all'art. 19:

— Per il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:

«Art. 18. — 1. Il Ministero della sanità accerta l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti i medicinali veterinari mediante:

a) ispezioni periodiche, ordinarie triennali, nelle aziende in cui si effettuano produzione, commercio e immagazzinamento nonché nei laboratori incaricati dei controlli;

b) prelevamento di campioni;

c) controllo dei documenti relativi all'oggetto delle ispezioni, acquisendone, se necessario, copie.

2. A conclusione di ogni ispezione, è redatta una relazione sull'osservanza, da parte del fabbricante, dei princìpi e delle linee guida delle norme di buona fabbricazione dei medicinali fissati dalla normativa comunitaria o, in mancanza, dall'Organizzazione mondiale della sanità; il contenuto della relazione è comunicato al fabbricante e ad ogni competente autorità di altro Stato membro della Comunità economica europea che ne faccia richiesta motivata.

3. Le spese relative alle attività ispettive, sia antecedenti che successive al rilascio delle autorizzazioni, sono a carico dei titolari delle aziende e degli stabilimenti interessati.

4. Le spese sono calcolate in base alle disposizioni sulle indennità di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.

5. Nell'apposito capitolo di bilancio di previsione del Ministero della sanità relativo alle spese per le ispezioni di cui al comma 3, è ogni anno assegnata una somma non minore dell'importo dei proventi dell'anno precedente derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4.

5-*bis*. È istituito un nucleo nazionale di vigilanza sui medicinali veterinari costituito da rappresentanti del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Nucleo antisofisticazioni e sanità, della Guardia di finanza e degli Assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, con il compito di coordinare le ispezioni e i controlli di cui al comma 1, al fine di renderli più efficienti ed economici; con decreto del Ministro della sanità sono individuate caratteristiche strutturali e modalità operative del nucleo».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:

«Art. 24. — Il Ministero della sanità vigila sulla fabbricazione dei farmaci veterinari; le UU.SS.LL. vigilano sulla loro immissione in commercio e distribuzione, riferendo alle autorità di cui all'art. 23».

— Per il testo degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 2 e all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336:

«Art. 11. — 1. La sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di quello di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, per la ricerca dei residui e delle sostanze di cui all'allegato I negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio è effettuata secondo le disposizioni del presente capo.

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dei relativi bilanci, nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.)».

Note all'art. 21:

— Per il testo degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 119/1992, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 2 e all'art. 6.

— La legge 7 agosto 1990, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 22:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, vedi nota all'art. 17.

01G0364

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2001.

Approvazione del piano di integrazione e revisione dello stralcio di schema previsionale e programmatico per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina, nonché del riparto delle relative risorse.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge del 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253;

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102;

Visto in particolare l'art. 2 della predetta legge 2 maggio 1990, n. 102;

Vista la delibera in data 3 dicembre 1991, con la quale il consiglio regionale della Lombardia ha approvato il piano di difesa del suolo e riassetto idrogeologico, quale proposta per lo stralcio dello schema previsionale e programmatico;

Vista la delibera, in data 19 marzo 1992, con la quale il consiglio regionale della regione Lombardia ha approvato il piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e zone adiacenti ai sensi dell'art. 5 della legge 2 maggio 1990, n. 102;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1991, con il quale è approvato lo stralcio di schema previsionale programmatico di interventi per la difesa del suolo e delle acque e riassetto idrogeologico della Valtellina, nonché il riparto delle risorse finanziarie;

Vista la delibera in data 29 settembre 1998, con la quale il Consiglio regionale della regione Lombardia ha approvato l'integrazione allo schema previsionale e programmatico (secondo stralcio o stralcino);

Visto il parere n. 356 in data 10 ottobre 2000, con il quale il Ministero dell'ambiente - commissione per le valutazione dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo in ordine all'integrazione allo schema previsionale e programmatico del piano di riassetto idrogeologico della Valtellina;

Vista la deliberazione n. 3/2001 in data 31 gennaio 2001 del comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po, con la quale è stata adottata la proposta di integrazione allo schema previsionale programmatico redatto ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991, per un importo complessivo pari a 129,462 miliardi di lire;

Vista la nota n. Z1.2001.0021351 in data 15 maggio 2001, con la quale la regione Lombardia comunica che le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del piano «Integrazione allo schema previsionale e programmatico», risultano già assegnate alla regione stessa con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 23 luglio 1998;

Visto il citato decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 in data 26 novembre 1998, con il quale è impegnata a favore della regione Lombardia la somma complessiva di 200 miliardi di lire per l'esercizio 1998 — a valere sulle autorizzazione 1997 — di cui 70 miliardi di lire per gli impegni sottoscritti con l'azienda nazionale autonoma delle strade e 130 miliardi di lire per il finanziamento dello schema previsione e programmatico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata l'integrazione e revisione dello stralcio di schema previsionale e programmatico (secondo stralcio e stralcino) per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, nonché del riparto delle relative risorse per un importo complessivo di 129,462 miliardi di lire.

2. L'elenco degli interventi e la relativa ripartizione delle risorse contenuti nell'allegata tabella *A* costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001,
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 2

TABELLA *A*

LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102, ART. 3, COMMA 1

INTEGRAZIONE E REVISIONE DELLO STRALCIO DI SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO PER LA DIFESA DEL SUOLO ED IL RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, COMO E LECCO.

INTERVENTI PREVISTI IN PROVINCIA DI SONDRIO

Scheda	Comune	Località	Importo
BO/4/1c *	Valdidentro	V. Viola a Premadio, Turripiano e Seghetto	L. 4.500.000.000
FR/1/1 *	Bormio	Valle Campello	L. 3.006.000.000
FR/1/3 *	Bormio	T. Frodolfo da Combo a Torr. Uzza	L. 500.000.000
FR/2/1 *	Valfurva	T. Rovina (V. Uzza)	L. 2.010.000.000
FR/2/2 *	Valfurva	Ruinon (V Confinale)	L. 2.500.000.000
FR/2/14 *	Valfurva	T. Ables, Pasquale, Rossaniga	L. 1.800.000.000
AD/9/1 *	Valdisotto	Val Cadolena	L. 2.000.000.000
AD/9/2 *	Valdisotto	T. Vallecetta	L. 3.000.000.000
AD/9/3 *	Valdisotto	T. Massaniga	L. 6.000.000.000
AD/9/9 *	Valdisotto	T. Vallaccia	L. 500.000.000
AD/6/1 *	Sondalo	F. Adda da Le Prese a Ponte S. Rocco	L. 1.500.000.000
AD/6/2 *	Sondalo	F. Adda in loc. Boscaccia e Migiondo	L. 2.000.000.000
AD/6/3 *	Sondalo	V. Scale e Lenasco	L. 1.500.000.000
RZ/1/1 *	Sondalo	T. Rezzalasco	L. 3.000.000.000
RZ/1/2 *	Sondalo	Frontale Fumero	L. 2.000.000.000
Totale C.M. 21 Valtellina di Bormio + Iva, imprevisti e spese tecniche			**L. 41.547.000.000**

Scheda	Comune	Località	Importo
AD/1/2 *	Grosio-Mazzo	F. Adda fino al ponte di Mazzo	L. 2.000.000.000
Totale C.M. 22 Valtellina di Tirano + Iva, imprevisti e spese tecniche			**L. 2.320.000.000**

Scheda	Comune	Località	Importo
ML/01 - 02 -03 .../...... *	Chiesa - Torre S.M.	T. Mallero sponda destra	L. 1.500.000.000
Totale C.M. 23 Valtellina di Sondrio + Iva, imprevisti e spese tecniche			**L. 1.740.000.000**

Scheda	Comune	Località	Importo
MO/4/1	Bema	Bitto Completamento frana	L. 10.000.000.000
MO/19/1	Piantedo	Torrenti	L. 550.000.000
TA/23/4	Tartano	Foppa dell'Orso (M/S)	L. 600.000.000
Totale C.M. 24 Valtellina di Morbegno + Iva, imprevisti e spese tecniche			**L. 12.934.000.000**

Scheda	Comune	Località	Importo
CH/2/2	Chiavenna/Samolaco	T. Mera da V. Chiavenna a Samolaco	L. 6.000.000.000
CH/2/2 bis	Chiavenna	Val Viola	L. 200.000.000
CH/9/1 bis	Prata Camportaccio	T. Schiesone S. Cristofero	L. 500.000.000

CH/10/1 bis	Samolaco	T. Era	L. 600.000.000
CH/8/1 bis	Piuro	Valle Drana	L. 500.000.000
CH/13/3	Villa di Chiavenna	T. Mera loc. Dogana	L. 1.700.000.000
Totale C.M. 25 Valchiavenna + Iva, imprevisti e spese tecniche			**L. 11.020.000.000**

Totale Provincia di Sondrio + Iva, imprevisti e spese tecniche	**L. 69.561.000.000**

INTERVENTI PREVISTI IN PROVINCIA DI COMO

Scheda	**Comune**	**Località**	**Importo**
SV/01/01 bis	Trezzone, Montemezzo	T. San Vincenzo	L. 1.500.000.000
Totale Provincia di Como + IVA, Imprevisti e spese tecniche			**L. 1.740.000.000**

INTERVENTI PREVISTI IN PROVINCIA DI LECCO

Scheda	**Comune**	**Località**	**Importo**
SA/SP/62 bis	Bellano – Parlasco	Strade Provinciali 62 – 65	L. 2.000.000.000
SA/02/01 bis	Bellano	Verginate Pendaglio	L. 650.000.000
SA/05/01 bis	Colico	Bacino Inganna, Perlino e Merla	L. 450.000.000
SA/09/01/ bis	Dervio	Balma	L. 350.000.000
SA/10/01/ bis	Dorio	Asta del Torrente Valle di Dorio	L. 50.000.000
Totale Provincia di Lecco + IVA, Imprevisti e spese tecniche			**L. 4.060.000.000**

INTERVENTI PREVISTI IN PROVINCIA DI BRESCIA

Scheda	**Comune**	**Località**	**Importo**
PO/01/01/a	Cevo	Loc. Mulini – Valle Pesce	L. 1.000.000.000
PO/04/01/a	Saviore	Loc. Valle	L. 3.000.000.000
VR/02/01/a	Sonico	Frana Pal	L. 1.500.000.000
VR/02/04	Sonico	Conoide T. Rabbia e confluenza Oglio	L. 1.000.000.000
Totale Provincia di Brescia + IVA, Imprevisti e spese tecniche			**L. 7.540.000.000**

INTERVENTI PREVISTI IN PROVINCIA DI BERGAMO

Scheda	**Comune**	**Località**	**Importo**
BB/27/03	S. Giovanni Bianco	SP 25 Km 31+900 – 32+500	L. 8.160.000.000
BB/37/01	Vedeseta	SP 24 Valle Brembilla Km 38+000	L. 2.600.000.000
BB/00/10 bis	Piazzolo	Valle Marcia – Valle Scura	L. 500.000.000
Totale Provincia di Bergamo + IVA, Imprevisti e spese tecniche			**L. 13.062.000.000**

INTERVENTI PREVISTI A CARICO DEL MAGISTRATO PER IL PO

Scheda		Importo
SO.E.236	Lavori di sistemazione della confluenza fiume Adda-Torrente Poschiavino, nei comuni di Tirano, Villa di Tirano e Bianzone (SO)	L. 9.500.000.000
SO.E.225	Lavori di adeguamento delle sezioni di deflusso in corrispondenza ed a valle del ponte di Ganda (SO)	L. 2.400.000.000
SO.E.233	Lavori di presidio delle sponde e dei rilevati arginali in destra del fiume Adda in località Paniga nel Comune di Morbegno (SO)	L. 2.500.000.000
SO.E.238	Lavori di riordino lungo l'asta del fiume Mera nei comuni di Gordona, Samolaco e Prata Camportaccio (Somaggia) (SO)	L. 3.600.000.000
So.E.237	Lavori di sistemazione della sezione di deflusso del fiume Adda nei comuni di Dubino, Delebio, Piantedo (SO)	L. 9.500.000.000
Totale Interventi previsti dal Magistrato per il Po		**L. 27.500.000.000**

INTERVENTI PREVISTI SU TUTTO IL TERRITORIO DI ATTUAZIONE DELLA L. 102/90

Monitoraggi e Studi **L. 6.000.000.000**

Ambito di intervento	**Integrazione allo SPP** **Valori in milioni di lire comprensivi di Iva, imprevisti e spese tecniche**
Totale C.M. 21 Valtellina di Bormio	41.547
Totale C.M. 22 Valtellina di Tirano	2.320
Totale C.M. 23 Valtellina di Sondrio	1.740
Totale C.M. 24 Valtellina di Morbegno	12.934
Totale C.M. 25 Valchiavenna	11.020
Totale Provincia di Sondrio	**69.561**
Totale Provincia di Como	**1.740**
Totale Provincia di Lecco	**4.060**
Totale Provincia di Brescia	**7.540**
Totale Provincia di Bergamo	**13.062**
TOTALE INTERVENTI STRUTTURALI	**95.962**
Monitoraggi e Studi	6.000
TOTALE INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICA-R.L.	**101.962**
Totale Interventi previsti dal Magistrato per il Po	27.500
TOTALE INTERVENTI DI PIANO	129.462

INTERVENTI DI SECONDO STRALCIO PRIMA FASE
(in corsivo grassetto i progetti stralciati dalla procedura VIA dalle ordinanze)

1. Interventi previsti in provincia di Sondrio

Scheda	Comune	Località	Importo
BO/4/lc	***Valdidentro***	***V. Viola a Premadio, Turripiano e Seghetto***	***L. 4.500.000.000***
FR/1/1	***Bormio***	***Valle Campelio***	***L. 3.006.000.000***
FR/1/3	***Bormio***	***T. Frodolfo da Combo a Taluzza***	***L. 500.000.000***
FR/2/1	***Valfurva***	***T. Rovina (V. Uzza)***	***L. 2.010.000.000***
FR/2/2	Valfurva	Ruinun (V. Confinale)	L. 2.500.000.000
FR/2/14	***Valfurva***	***T. Abies, Pasquale, Rossaniga***	***L. 1.800.000.000***
AD/9/1	***Valdisotto***	***Vai Cadolena***	***L. 2.000.000.000***
AD/9/2	***Valdisotto***	***T. Vallecetta***	***L. 3.000.000.000***
AD/9/3	***Valdisotto***	***T. Massaniga***	***L. 6.000.000.000***
AD/9/9	***Valdisotto***	***T. Vallaccia***	***L. 500.000.000***
AD/6/1	***Sondalo***	***F. Adda da Le Prese a Ponte S. Rocco***	***L. 1.500.000.000***
AD/6/2	***Sondalo***	***F. Adda in loc. Boscaccia e Migiondo***	***L. 2.000.000.000***
AD/6/3	***Sondalo***	***V. Scale e Lenasco***	***L. 1.500.000.000***
RZ/1/1	***Sondalo***	***T. Rezzalasco***	***L. 3.000.000.000***
RZ/1/2	***Sondalo***	***Frontale Fumero***	***L. 2.000.000.000***
Totale C.M. 21 Valtellina di Bormio + Iva, imprevisti e spese tecniche			**L. 41.547.000.000**

Scheda	Comune	Località	Importo
AD/1/2	***Grosio-Mazzo***	***F. Adda fino al ponte di Mazzo***	***L. 2.000.000.000***
Totale C.M. 22 Valtellina di Tirano + Iva, imprevisti e spese tecniche			**L. 2.320.000.000**

Scheda	Comune	Località	Importo
ML/01 -02 - 03.../...	Chiesa - Torre S.M.	T. Mallero sponda destra	L. 1.500.000.000
Totale C.M. 23 Valtellina di Sondrio + Iva, imprevisti e spese tecniche			**L. 1.740.000.000**

Scheda	**Comune**	**Località**	**Importo**
MO/4/1	Berna	Bitto Completamento frana	L. 10.000.000.000
MO/1 9/1	Piantedo	Torrenti	L. 550.000.000
TA/23/4	Tartano	Foppa dell'Orso	L. 600.000.000
Totale C.M. 24 Valtellina di Morbegno + Iva, imprevisti e spese tecniche			**L. 12.934.000.000**

Scheda	**Comune**	**Località**	**Importo**
CH/2/2	Chiavenna/Samolaco	T. Mera da V. Chiavenna a Samolaco	L. 6.000.000.000
CH/2/2 bis	Chiavenna	Val Viola	L. 200.000.000
CH/9/1 bis	Prata Camportaccio	T. Schiesone S. Cristofero	L. 500.000.000
CH/lO/i bis	Samolaco	T. Era	L. 600.000.000
CH/8/i bis	Piuro	Valle Drana	L. 500.000.000
CH/i3/3	Villa di Chiavenna	T. Mera loc. Dogana	L. 1.700.000.000
Totale C.M. 25 Valchiavenna + Iva, imprevisti e spese tecniche			**L. 11.020.000.000**

Totale Provincia di Sondrio + Iva, imprevisti e spese tecniche	**L. 69.561.000.000**

2. 2. Interventi previsti in provincia di Como

Scheda	**Comune**		**Importo**
SV/1/1 bis	Trezzone Montemezzo	T. San Vincenzo	L.1.500.000.000
Totale Provinciadi Como + IVA, imprevisti e spese tecniche			**L. 1.740.000.000**

2. Interventi previsti in provincia di Lecco

Scheda	**Comune**	**Località**	**Importo**
SA/SP/62 bis	Bellano . Parlasco	Strade Provinciali 62 .65	L. 2.000.000.000
SA/O2/01 bis	Bellano	Verginate Pendaglio	L. 650.000.000
SA/O5/0l bis	Colico	Bacino Inganna, Perlino e Merla	L. 450.000.000
SA/09/01 bis	Dervio	Balma	L. 350.000.000
SA/10/01 bis	Dario	Asta dei torrente Valle di Dorio	L. 50.000.000
Totale Provincia di Lecco + IVA, imprevisti e spese tecniche			**L. 4.060.000.000**

3. **Interventi previsti in provincia di Brescia**

Scheda	Comune	Località	Importo
PO/1/1/a	Cevo	Loc. Mulini-Valle Pesce	L. 1.000.000.000
PO/4/1/a	Saviore	Loc. Valle	L. 3.000.000.000
VR/2/1/a	Sonico	Frana Pal	L. 1.500.000.000
VR/2/4	Sonico	Conoide T. Rabbia a confluenza Oglio	L. 1.000.000.000
Totale Provincia di Brescia + IVA, imprevisti e spese tecniche			**L. 7.540.000.000**

4. **Interventi previsti in provincia di Bergamo**

Scheda	Comune	Località	Importo
BB/27/03	S. Giovanni Bianco	S.P. 25 Km 31+900-32+500	L. 8.160.000.000
BB/37/01	Vedeseta	S.P. 24 Valle Brembilla Km38+000	L. 2.600.000.000
BB/00/10 bis	Zogno	S.P. 27 Km 21+300	L. 500.000.000
Totale Provincia di Bergamo + IVA, imprevisti e spese tecniche			**L. 13.062.000.000**

5. **Interventi previsti su tutto il territorio di attuazione della L. 102/90**

Monitoraggi e studi + interventi urgenti sulla frana di Spriana (So)	L. 6.000.000.000.

5. **Interventi a carico del Magistrato del Po**

Intervento	Importo
SO.E. 236 - Lavori di sistemazione della confluenza fiume Adda e torrente Poschiavino nei comuni di Tirano, Villa di Tirano e Bianzone (So)	L. 9.500.000.000
SO.E. 225 - Lavori di adeguamento delle sezioni di deflusso in corrispondenza e a valle del Ponte di Ganda (So)	L. 2.400.000.000
SO.E. 233 - Lavori di presidio delle sponde e dei rilevati arginali in destra del fiume Adda in località Paniga nel comune di Morbegno (So)	L. 2.500.000.000
SO.E. 238 - Lavori di riordino lungo l'asta del fiume Mera nei comuni di Gordona, Samolaco e Somaggia (So)	L. 3.600.000.000
SO.E. 237 - Lavori di sistemazione della sezione di deflusso del fiume Adda nei comuni di Dubino, Delebio, Piantedo (So)	L. 9.500.000.000
Totale interventi previsti dal MAGISTRATO PER IL PO	**L. 27.500.000.000.**

L'importo complessivo degli interventi da realizzare è valutato in **L. 129.462.000.000**

01A8040

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio della provincia di Catania interessata da gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considera che sull'Etna è in corso un'intensa attività sismica con l'apertura di più colate di lava e con esplosioni da bocche eruttive che scaricano ceneri, getti di gas e frammenti solidi;

Considerato che il fenomeno può produrre gravi danni ad importanti infrastrutture viarie, reti di servizi e ad abitazioni private;

Ritenuto che la natura dell'evento è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari e urgenti;

Ritenuta l'esigenza di fronteggiare tale situazione di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno nella riunione del 23 luglio 2001;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania colpito dall'evento calamitoso da cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

01A8408

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 luglio 2001.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che dal 13 luglio 2001 hanno colpito la provincia di Catania. (Ordinanza n. 3145).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORD. DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della provincia di Catania colpiti dall'eruzione dell'Etna verificatasi a decorrere dal 13 luglio 2001 e tuttora in atto;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per fronteggiare l'emergenza e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Considerato che gli interventi riguardano la gestione delle operazioni tecniche volte a ridurre gli effetti dell'evento calamitoso, i primi interventi a favore della popolazione e l'avvio delle operazioni per il ripristino delle infrastrutture e dei beni privati danneggiati;

Considerato che per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

Sentita la regione Siciliana;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della provincia regionale di Catania è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti ritenuti necessari per limitare e ridurre i danni connessi all'attuale attività eruttiva dell'Etna. A tale scopo è affiancato da un vice-commissario, individuato nel comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, cui è affidato il compito di individuare, coordinare e dirigere tutti gli interventi tecnici. Per queste attività il commissario ed il vice commissario si avvalgono di norma delle strutture tecniche ed operative dello Stato, della regione Siciliana, della provincia regionale di Catania e dei comuni interessati. È comunque autorizzato, ove necessario, il ricorso con

procedura d'urgenza, a ditte private. A favore del vice-commisario è autorizzata la corresponsione di una indennità mensile pari a 150 ore di straordinario.

2. Il piano degli interventi urgenti da attuare è sottoposto, anche per stralci, al parere di un comitato istituzionale presieduto dal prefetto di Catania e composto dal direttore dell'agenzia di protezione civile, dal presidente della regione Siciliana o suo delegato; dal presidente della provincia regionale di Catania e dai sindaci dei comuni di Nicolosi e Belpasso.

3. Per l'attuazione degli interventi e per le attività di cui al comma 1, nonché per quelli già disposti in emergenza dagli enti locali, è assegnata sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, una prima somma di lire 15 miliardi. L'onere è posto a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

4. Il prefetto di Catania provvede al coordinamento ed all'attuazione degli interventi necessari a regolamentare gli accessi al vulcano ed assicurare i primi soccorsi, alla predisposizione ed all'attuazione del piano d'emergenza, avvalendosi, oltre che della prefettura di Catania, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, dell'Agenzia di protezione civile, della regione Siciliana, degli enfi locali e delle strutture scientifiche dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Per le attività sopra indicate, per gli oneri connessi al trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalità della presente ordinanza, è assegnata al prefetto di Catania una prima somma di lire 3 miliardi. L'onere è posto a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

5. Il comandante provinciale di Catania del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato a potenziare il servizio connesso all'emergenza in corso, anche attraverso la corresponsione, per la durata massima di due mesi, di compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre il limite previsto dalla vigente normativa. Allo stesso comando provinciale del corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, assegnato un contributo di lire 100 milioni per materiali e consumi connessi agli interventi. All'onere, complessivamente valutato in lire 280 milioni, si provvede a carico dello stanziamento di cui al precedente comma. Il prefetto di Catania è autorizzato a trasferire le relative somme al comando provinciale dei vigili del fuoco.

6. Per l'attuazione degli interventi di emergenza in corso sull'Etna, il gruppo elicotteri dei Vigili del fuoco è autorizzato a posizionare un serbatoio per il rifornimento del carburante nelle zone delle operazioni ed il prelievo del carburante è esentato, fino al 31 dicembre 2001 dal pagamento dell'accisa in deroga agli articoli 14 e 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

7. La regione, la provincia ed i comuni interessati, sono autorizzati con oneri a carico della disponibilità di cui al comma 3, a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili. Ai dirigenti a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfetario rapportato alla retribuzione dello stipendio base.

8. La prefettura di Catania è autorizzata a corrispondere al proprio personale, con oneri a carico della disponibilità di cui al comma 4, per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili.

Art. 2.

1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei comuni interessati dall'emergenza, che verranno individuati con provvedimenti del prefetto di Catania, od ivi aventi sede operativa alla data dell'evento calamitoso, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata, sono sospesi a decorrere dal 13 luglio 2001 fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30% del valore dei beni sarà considerata nella determinazione del contributo spettante ai sensi dell'art. 7. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

2. Nei confronti delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 13 luglio 2001 avevano il domicilio o la residenza nei comuni di cui al comma 1 le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30% del valore dei beni attestato mediante perizia giurata, sono sospesi fino al 10 dicembre 2001 i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30% del valore dei beni sarà considerato nella determinazione del contributo spettante ai sensi dell'art. 7.

3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, primo comma, n. 4 del codice civile.

4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell' IRPEG e dell'ICI, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

6. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti del presente articolo provvede la regione.

Art. 3.

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali non rientrati nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto dell'evento calamitoso oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità non è cumulabile con quella di cui al comma 1 ed è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito dell'evento calamitoso di cui alla premessa è sospesa fino al 31 dicembre 2001 ed ai lavoratori interessati, sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta dall'I.N.P.S. secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza.

5. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 13 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2001, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria, presentate in base alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, per gli effetti provocati dall'evento calamitoso non saranno computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e potranno altresì avere specifici criteri di ammissibilità. La regione, nell'esprimere motivato parere sulle istanze, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000, segnalerà al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le singole imprese rientranti nell'applicazione del presente articolo.

7. I lavoratori residenti nei comuni interessati dall'evento calamitoso, iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e all'art. 4 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2001.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 valgono anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori aventi sedi operative in comuni o frazioni di comuni rimasti isolati per oltre dieci giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguente agli eventi eruttivi o disposta per motivi di sicurezza.

Art. 5.

1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero o in attuazione del piano di emergenza, è assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi.

2. All'assegnazione del contributo di cui al comma 1 provvede la regione che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall' avvenuta disponibilità di fondi.

Art. 6.

1. Entro quarantacinque giorni dalla fine della fase acuta dell'emergenza, la regione Siciliana provvede a predisporre, anche per stralci successivi, avvalendosi delle proprie strutture tecniche e sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati che devono provvedere entro trenta giorni dallo stesso termine, un piano per il ripristino urgente delle strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate. Nel piano, il soggetto attuatore dei singoli interventi è individuato nell'ente locale proprietario dell'opera da ripristinare. Decorso inutilmente il termine indicato, si applica l'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Prima della sua attuazione il piano è sottoposto alla presa d'atto dell'agenzia di protezione civile, che deve esprimersi entro dieci giorni dalla ricezione.

3. Nel piano possono essere ricompresi interventi a carico di fondi statali, comunitari, regionali e degli enti locali.

4. I soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle proprie strutture tecniche, possono affidare la progettazione degli interventi ricompresi nel piano anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 8.

5. I soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza o dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena d'inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dall'art. 9 della legge 24 novembre 2000, n. 340, all'assenso del presidente della regione Siciliana che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

6. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

7. Gli interventi ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto, di cui al comma 2, e dovranno essere comunque completati entro i successivi dodici mesi.

8. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, in rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelencate norme:

regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6 comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20.

regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216 e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegata all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

leggi regionali strettamente connesse alle legislazioni statali oggetto di deroga;

decreto del Presidente della regione Siciliana 17 marzo 1987 di istituzione dell'ente parco etna e relativo regolamento.

Art. 7.

1. Ai fini di assicurare interventi a favore dei privati proprietari di unità abitative distrutte o gravemente danneggiate e per favorire la ripresa delle attività produttive, la regione Siciliana è autorizzata a corrispondere primi contributi, rapportati al danno subito, ai soggetti e con le modalità previsti dagli articoli 4 e 4-*bis*, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

2. I contributi sono corrisposti nel limite delle disponibilità di cui all'art. 8 e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dai sopraccitati articoli 4 e 4-*bis* della legge n. 365/2000, applicandosi, altresì quanto previsto dall'art. 23-*sexies*, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61.

3. Il termine di cui all'art. 4-*bis*, comma 3, della legge n. 365/2000 è stabilito in quindici giorni.

Art. 8.

1. Per gli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7, la regione Siciliana è autorizzata a contrarre un mutuo quindicennale con la cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferisce immediatamente le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine, è riconosciuto un contributo pari a lire 4 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, volta ad assicurare il finanziamento del «Fondo della protezione civile».

2. La regione Siciliana, la provincia di Catania e gli enti locali interessati, in attesa del trasferimento delle risorse di cui al presente articolo, sono autorizzate ad anticipare i fondi necessari a carico dei propri bilanci.

Art. 9.

1. L'Agenzia di protezione civile è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 10.

1. Per assicurare la continuità nell'attività di sorveglianza sismica e vulcanica ed in modo particolare nella contingenza connessa alla situazione di emergenza in atto conseguente l'eruzione vulcanica dell'Etna, il direttore dell'Agenzia di protezione civile, nelle more dell'avvio della completa operatività dell'agenzia è autorizzato a sottoscrivere con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la convenzione triennale prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, ed a disporre con urgenza il trasferimento delle risorse per l'anno 2001 con le modalità stabilite nella convenzione medesima.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A8543

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 luglio 2001.

Proroga dei termini di decadenza di atti in conseguenza del mancato funzionamento delle sezioni penali del tribunale di Torino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Torino in data 7 giugno 2001, prot. n. 962/S, dalla quale risulta che le sezioni penali del del tribunale indicate nel dispositivo del presente decreto non sono state in grado di funzionare regolarmente nei giorni distintamente specificati nel dispositivo medesimo a causa delle operazioni di trasferimento dei rispettivi uffici nella nuova sede del palazzo di giustizia;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici delle sottoelencate sezioni penali del tribunale di Torino o nei distinti giorni indicati a fianco di ciascuna di esse, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di rispettivo mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Uffici e periodi di mancato funzionamento:

1) cancellerie del giudice per le indagini preliminari diverse dal mod. 20 e segreterie dei magistrati: dal 28 febbraio al 14 marzo 2002;

2) ufficio del mod. 12: dal 12 al 15 marzo 2001;

3) uffici della 1ª e 2ª sezione della Corte d'assise: dal 13 al 19 marzo 2001;

4) uffici della 5ª sezione penale: dal 27 al 31 marzo 2001;

5) uffici della 4ª sezione penale: dal 30 marzo al 4 aprile 2001;

6) uffici della 1ª sezione penale: dal 4 al 9 aprile 2001;

7) uffici della 3ª sezione penale: dal 7 al 12 aprile 2001;

8) cancelleria «Rilascio e richieste copie di atti giacenti negli archivi penali»: dal 1º marzo al 20 giugno 2001.

Roma, 6 luglio 2001

Il Ministro: CASTELLI

01A8424

DECRETO 6 luglio 2001.

Proroga dei termini di decadenza di atti in conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Savona.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Genova in data 18 giugno 2001, prot. n. 1326/23/01, dalla quale risulta che il tribunale di Savona indicato nel dispositivo del presente decreto non è stata in grado di funzionare regolarmente nei giorni 20 e 21 aprile 2001 a causa di problemi di staticità del palazzo;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli artico il 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Savona nei giorni 20 e 21 aprile 2001, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbilca.

Roma, 6 luglio 2001

Il Ministro: CASTELLI

01A8422

DECRETO 6 luglio 2001.

Proroga dei termini di decadenza di atti in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecutorie e protesti del distretto della corte d'appello di Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Venezia in data 26 giugno 2001, prot. n. 1218/3/PD/bm, dalla quale risulta che l'ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti del distretto della corte indicato nel dispositivo del presente decreto non è stato in grado di funzionare regolarmente dal 18 al 23 giugno 2001, per le operazioni di trasloco;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti del distretto della corte d'appello di Venezia dal 18 al 23 giugno 2001, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 luglio 2001

Il Ministro: CASTELLI

01A8423

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2001.

Sospensione dei termini degli obblighi tributari a favore dei soggetti colpiti dalla «tromba d'aria» nella regione Lombardia in data 7 luglio 2001, da emanare ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2001, che ha dichiarato lo stato di emergenza a favore dei soggetti colpiti dalla tromba d'aria abbattutasi su parte del territorio della regione Lombardia in data 7 luglio 2001;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per il coordinamento della protezione civile dell'11 luglio 2001 che dispone, fra l'altro, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni interessati dal predetto fenomeno calamitoso la sospensione dei termini fino al 31 dicembre 2001;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dal predetto evento calamitoso;

Considerato che per effetto dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 al Ministero dell'economia e delle finanze sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 7 luglio 2001 avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati nell'ordinanza citata in premessa, le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al trenta per cento dei beni, attestato mediante perizia giurata, sono sospesi dal 7 luglio 2001 fino al 10 dicembre 2001 i termini relativi agli adempimenti tributari, ivi compresi quelli relativi ai versamenti diretti dei tributi. Non si fà luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, che alla data dell'evento calamitoso, svolgevano, nel territorio della regione di cui al medesimo comma 1, attività produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale, nei quali avevano:

a) la sede legale;

b) la sede legale e quella operativa;

c) la sede operativa; in tal caso le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nel predetto territorio.

3. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d'imposta, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 si applica esclusivamente alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A8032

DETERMINAZIONE 2 luglio 2001.

Soppressione degli uffici circoscrizionali del tesoro di Napoli.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1993 con il quale, in ottemperanza al disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1988, sono stati istituiti gli uffici circoscrizionali del tesoro di Napoli;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale della programmazione economica, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 «Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94», con cui è stato disposto, previa convenzione organizzativa, il trasferimento all'I.N.P.D.A.P. del personale delle direzioni provinciali del tesoro, già assegnato all'espletamento delle funzioni demandate all'Istituto ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 1999 è stata data esecuzione al provvedimento normativo sopraindicato;

Visto il punto 3 dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 settembre 1999, concernente l'organizzazione dei dipartimenti provinciali del tesoro, con il quale la direzione dei servizi vari di Napoli è stata articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale: Ufficio I - Servizi amministrativi ed Ufficio II - Stipendi ed altre spese fisse;

Sentito il capo del Dipartimento provinciale del tesoro di Napoli;

Valutata l'opportunità di procedere ad una più razionale ed organica rideterminazione dell'assetto organizzativo della direzione provinciale dei servizi vari di Napoli, attualmente basata su una sede centrale e due uffici circoscrizionali presso i quali venivano espletati tra l'altro anche i servizi di gestione e pagamento delle pensioni trasferite all'I.N.P.D.A.P.;

Determina:

Gli uffici circoscrizionali del tesoro di Napoli sono soppressi.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il capo del Dipartimento: DEL BUFALO

01A8033

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 marzo 2001.

Sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, recante «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari»;

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, recante «Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126 e alla legge 13 agosto 1980, n. 463»;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, recante «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»;

Visto l'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale si dispone che le misure del sussidio spet-

tante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi sopraccitate;

Decreta:

L'entità del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen è individuata, a decorrere dall'anno 2001, nel modo seguente:

a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 45.000 giornaliere;

b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 55.000 giornaliere;

c) il sussidio è integrato di L. 10.000 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 304

01A8027

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 aprile 2001.

Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342).

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534;

Vista la legge 1° dicembre 1997, n. 420;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare l'art. 38, recante «Misure in materia fiscale», che prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali individui, con proprio decreto, periodicamente, sulla base dei criteri definiti sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, e delle quote da assegnare a ciascuno di essi nell'ambito della somma complessiva indicata al comma 3 del citato art. 38;

Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza unificata con atto rep. n. 446/CU del 22 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività, i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati:

a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;

b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;

c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;

d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici;

e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'eroga-

zione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici;

f) i soggetti che, non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale;

g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;

h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.

Art. 2.

1. La quota spettante a ciascuno dei soggetti elencati al comma 1 dell'art. 1 è così di seguito determinata:

a) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sia pari o inferiore alla somma complessiva compatibile, di cui al comma 3 del citato art. 38, la quota di ciascun soggetto corrisponde al totale delle somme singolarmente ricevute nel corso dell'anno di imposta;

b) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, la quota assegnata a ciascun soggetto è così determinata:

b1) determinazione del totale delle somme singolarmente ricevute;

b2) determinazione della somma in eccesso per il caso singolo mediante applicazione alla somma *sub-b1)* della percentuale corrispondente al rapporto derivante dalla differenza tra le somme complessivamente erogate e la somma complessiva compatibile, rispetto alla predetta somma complessiva compatibile;

b3) determinazione della quota singola come risultante dalla differenza tra *b1* e *b2*.

2. La somma determinata ai sensi del comma 1, *sub-b2)* costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'aliquota del 37% (o diversa aliquota che sarà determinata) e per la conseguente determinazione delle somme da versare all'erario.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, curerà la comunicazione ai soggetti beneficiari della quota loro assegnata quale determinata ai sensi del comma 1, lettera *b)*, e della conseguente somma da versare all'erario; la stessa comunicazione sarà effettuata anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la somma complessiva compatibile di cui al comma 1 è convenzionalmente fissata, per l'anno 2001, in lire 270 miliardi.

Art. 3.

1. Per «finalità» e «attività» inerenti ai beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e attività culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed inoltre le attività di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

2. Per «finalità» e «attività» di spettacolo si intendono tutte le attività finanziate a sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e rientranti nelle previsioni dell'art. 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 4.

1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, ed al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta, avendo cura di specificare le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali, ed i soggetti beneficiari.

Art. 5.

1. I soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali di cui al presente decreto sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute avendo cura di specificare le generalità complete del soggetto erogatore e le «fina-

lità» o «attività» per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.

2. il Ministero per i beni e le attività culturali, mediante l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle relative erogazioni.

Art. 6.

1. Le somme relative ad erogazioni liberali disposte a favore dello Stato per il perseguimento dei compiti istituzionali e delle finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo di cui al presente decreto, affluiscono, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 12 luglio 1999, n. 237, all'entrata del bilancio dello Stato mediante versamento presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, effettuato direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero ai quali farà carico la realizzazione dell'attività prevista.

2. Il funzionario incaricato della gestione delle erogazioni liberali presenta annualmente al segretariato generale per il tramite della direzione generale di appartenenza, il rendiconto relativo all'impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001 e non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti, il 5 giugno 2001
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 299

01A8045

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 2001.

Istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsabilities PSSR).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata pertanto in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (codice STCW);

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1º febbraio 1997;

Vista la regola VI/1 dell'annesso su menzionato, nonché la sezione A-VI/1 paragrafo 2.1.4. del codice STCW, relativa all'addestramento di base in sicurezza personale e responsabilità sociali;

Considerata la necessità di dare piena e completa attuazione alla sopra citata regola VI/1;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e durata

1. È istituito il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsabilities), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori

per l'addestramento di base di tutto il personale imbarcato in conformità alla sezione A-VI/1, paragrafo 2.1.4 del codice STCW.

2. Il corso, della durata non inferiore a diciotto ore articolate in tre giorni, fornisce le competenze, conoscenze ed abilità pratiche di cui alle colonne 1 e 2 della tabella A-VI/1-4 dello stesso codice.

Art. 2.

Frequenza del corso: obblighi e deroghe

1. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a quindici unità, anche provenienti da Stati esteri.

2. Il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali è obbligatorio per marittimi iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria per il primo imbarco su navi da traffico in navigazione internazionale nonché, a decorrere dal 1° febbraio 2002, su navi da traffico adibite a navigazione nazionale, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.

3. Sono dispensati dall'obbligo di frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali i titolari di certificati di abilitazione IMO STCW-95, rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato dal decreto 22 dicembre 2000.

4. Fino alla data del 1° febbraio 2002, sono altresì dispensati dall'obbligo di frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali gli iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione negli ultimi cinque anni su navi adibite al traffico.

Art. 3.

Organizzazione del corso

1. Il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti e della navigazione secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato *B* al presente decreto e devono predispone un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito.

3. Il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato, membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato *C* al presente decreto.

Art. 4.

Prova d'esame ed attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali, un esame dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori.

2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinché sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.

3. Al candidato che consegue un esito favorevole in sede di esame è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D* del presente decreto.

Art. 5.

Annotazione sul libretto di navigazione e rinnovo

1. Sul libretto di navigazione del marittimo che ha superato l'esame di cui all'art. 4, ovvero che sia stato dispensato dalla frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali ai sensi dell'art. 2, comma 4, a cura delle Autorità marittime periferiche è apposta un'annotazione conforme all'allegato *E* del presente decreto.

2. L'anotazione di cui al comma 1 costituisce prova documentale dell'addestramento in materia di sicurezza personale e responsabilità sociali ed ha validità quinquennale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'annotazione è automaticamente rinnovata per altri cinque anni al marittimo che ha navigato su navi adibite al traffico per almeno un anno nel quinquennio di validità dell'annotazione medesima.

4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, il marittimo è tenuto a frequentare un corso di sicurezza personale e responsabilità sociali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 3, comma 1)

PROFILO E PROGRAMMA DEL CORSO "PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSABILITIES"

PROGRAMMA E DURATA DEL CORSO

Le tabelle che seguono elencano le competenze e le aree di conoscenza e comprensione, nonché le ore totali stimate richieste per le conferenze ed esercitazioni pratiche.

Conoscenza, comprensione e competenza	Conferenze, dimostrazioni e lavoro pratico
1. **Procedure per la sicurezza sul lavoro** 1.1 Introduzione 1.2 Importanza del corso 1.3 Familiarizzazione con la nave 1.4 Natura dei pericoli a bordo 1.5 Raggruppare le attrezzature fornite per contrastare questi pericoli 1.6 Uso e dimostrazione del D.P.I. 1.7 Elenco operazioni potenzialmente pericolose 1.8 Operazioni di carico e scarico 1.9 Ormeggio e disormeggio 1.10 Locali chiusi 1.11 Lavoro a caldo 1.12 Lavoro sopraelevato 1.13 Tenuta della guardia in macchina e manutenzione	**4**
2. **Impiego delle risorse umane a bordo - Sviluppo delle relazioni umane a bordo** 2.1 Rapporti interpersonali 2.2 Creazione del gruppo 2.3 Lavoro di gruppo	**3**

3. Comprensione e comunicazione degli ordini in relazione ad incarichi a bordo 3.1 I fondamenti della comunicazione 3.2 Metodi di comunicazione 3.3 Barriere nella comunicazione 3.4 Abilità effettiva di comunicazione 3.5 Abilità effettiva di ascolto 3.6 Effetti e conseguenze di una errata comunicazione 3.7 Riassunto della comunicazione	**3**
4. Procedure di emergenza 4.1 Spiegazione dello stato di "emergenza" 4.2 Procedure e ruolo dell'equipaggio in emergenza 4.3 Valutazione e necessità delle procedure e dell'addestramento 4.4 Comunicazione interna	**3**
5. Precauzioni da prendere per la prevenzione del rischio di inquinamento dell'ambiente marino 5.1 Definizione di "inquinamento" 5.2 Effetti dell'inquinamento funzionale o accidentale dell'ambiente marino 5.3 Misure internazionali per prevenire, evitare l'inquinamento e contenimento dei prodotti inquinanti 5.4 Inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi 5.5 Inquinamento da rifiuti solidi scaricati in mare dalle navi 5.6 Controllo dello scarico di olio minerale dalla zona macchine e cisterne petrolifere 5.7 Contenuti del Registro degli Olii. 5.8 Controllo dello scarico di olii minerali ed aree speciali 5.9 Introduzione ai contenuti dell'Annesso VI della MARPOL	**3**
6. Impiego delle risorse umane a bordo -Sviluppo delle relazioni umane a bordo (conclusione) -Responsabilità sociali 6.1 Diritti e doveri dell'equipaggio 6.2 Condizioni di impiego, ecc. 6.3 Droghe ed alcool: responsabilità, pericolosità e prevenzione 6.4 Salute ed igiene a bordo 6.5 Riepilogo	**2**
TOTALE	**18**

Durata del corso

Periodo/Giorno	**Giorno 1**	**Giorno 2**	**Giorno 3**
1° Periodo	1.Procedure per la sicurezza sul lavoro (2 ore)	3. Comunicazione e comprensione degli ordini in relazione ad incarichi a bordo (1 ora)	7. Esame finale
2° Periodo	1. Procedure per la sicurezza sul lavoro (2 ore)	4. Procedure di di emergenza (2 ore)	
3° Periodo	2. Impiego delle risorse umane - Sviluppo delle relazioni umane a bordo (2 ore)	4. Procedure di emergenza (1 ora)	
4° Periodo	2. Impiego delle risorse umane - Sviluppo delle relazioni umane a bordo (1 ora) 3. Comunicazione e comprensione degli ordini in relazione ad incarichi a bordo (2 ore)	5. Precauzioni da prendere per prevenire il rischio di inquinamento dell'ambiente marino (3 ore) 6. Impiego delle risorse umane - Sviluppo delle relazioni umane a bordo (concl.) - Responsabilità sociali (2 ore)	

ALLEGATO *B*
(art. 3, comma 2)

STRUTTURE, EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE
DIDATTICO RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO

1 . Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, videoregistratore.

2. Equipaggiamento dimostrativo:
casco;
occhiali di protezione;
guanti;
scarpe di sicurezza;
maschere antipolvere e respiratori;
abbigliamento protettivo;
apparecchiatura con autorespiratore.

3. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
programma dettagliato di studio (IMO model course 1.21 - parte C);
manuale istruttore (IMO model course 1.21 - parte D);
fotografie o immagini di vari tipi di navi, come navi da carico alla rinfusa e navi container, incluso varie parti di esse quali:
a) passerella e rete di sicurezza;
b) ponte principale;
c) stive e boccaporti;
d) castello di prora e ponte del cassero di poppa;
e) ancore e verricelli;
f) gru o picchi di carico;
g) collettore e sistema di condutture di coperta;
h) alloggi;
i) ponte;
j) sala macchine.

4. Prodotti audiovisivi di sostegno alle docenze, sui seguenti temi:
a) salvaguardia della persona a bordo;
b) igiene personale;
c) gestione dei rifiuti;
d) prevenzione dell'inquinamento marino;
e) procedura di ormeggio sicuro;
f) revenzione e reazione a fuoriuscite di oli minerali in mare;
g) salute e benessere del marittimo;
h) dispositivi personali di protezione;
i) droghe e alcool prevenzione e disintossicazione;
j) accesso a locali chiusi;
k) elementi di sicurezza nella saldatura;

5. Testi di riferimento IMO aggiornati:
a) The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeepping for Seafarers, 1995 (STWC 1995);
b) International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 1974), as amended;
c) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973/1978 (MARPOL);
d) IMO Life-saving Applicances Code (LSA Code);
e) Standard Marine Navigational Vocabulary;
f) Human Resources Management for Marine Personnel;
g) International Safety Management Code (ISM Code);
h) Guidelines for the Development of Shipboard Oil Pollution Emergency Plans.

6. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso trattati da fornire ai partecipanti.

ALLEGATO *C*
(art. 3, comma 4)

COMPOSIZIONE E REQUISITI
DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO

Il corpo istruttori è composto da tre docenti con i seguenti requisiti:

1) capitano di lungo corso che, all'atto del primo insegnamento, abbia acquisito, in un periodo recente, esperienza di navigazione di almeno cinque anni in qualità di comandante o di primo ufficiale di coperta su vari tipi di navi, di cui almeno sei mesi su navi che abbiano trasportato merci pericolose, con comprovata esperienza di gestione dei sistemi ISM Code e delle risorse umane, ovvero capitano di macchina che, all'atto del primo insegnamento, abbia acquisito, in un periodo recente, esperienza di navigazione di almeno cinque anni in qualità di direttore di macchina o primo ufficiale di macchina su vari tipi di navi, di cui almeno sei mesi su navi che abbiano trasportato merci pericolose, con comprovata esperienza di gestione dei sistemi ISM Code e delle risorse umane;

2) medico specializzato in sostanze di abuso;

3) esperto in comunicazione aziendale e formazione per adulti, con comprovata esperienza.

ALLEGATO *D*
(art. 4, comma 3)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITÀ SOCIALI

....
(intestazione dell'Istituto, ente o società riconosciuto)

CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITÀ SOCIALI
(PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSABILITIES TRAINING COURSE)

Si certifica che il sig. ....
We hereby certify that Mr.
nato a .... il ....iscritto nelle matricole
born in *on* *entered in the registers*
del Compartimento marittimo di .... al n.........................
of the Marine Department of *n.*
ha frequentato dal .... al .... con esito favorevole, il corso di
has attended from *to* *with positive results the course of*

ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITÀ SOCIALI
(PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSABILITIES TRAINING COURSE)

presso ...., riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con dispaccio n. .... in data ....
at the ....
recognized by Ministry of Transport and Navigation with despatch n. *dated*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/1 dell' Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e della sezione A-VI/1 paragrafo 2.1.4 del Codice STCW e secondo le modalità di cui al D.M. ....
The above mentioned training course has taken place in accordance with Regulation VI/1 of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-VI/1 para 2.1.4 and in compliance with procedures of the M.D. ....

Data del rilascio ....
Date of issue

Registrato con il n...........
Registered n.

IL DIRETTORE DEL CORSO
COURSE DIRECTOR

....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI
PRESIDENT OF EXAMINATION COMMISSION

....
RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Representative of Ministry of Transport and Navigation

ALLEGATO *E*
(art. 5, comma 1)

MODELLO DI ANNOTAZIONE
RILASCIATA AI SENSI ART. 5, COMMA 1, DEL D.D. 19 giugno 2001, n.

Qualificato in conformità con le disposizioni della regola Regola VI/1 dell' Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e della sezione A-VI/1 paragrafo 2.1.4 del Codice STCW - (Sicurezza personale e responsabilità sociali)
Qualified in accordance with Regulation VI/1 of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-VI/1 para 2.1.4. - (Personal safety and social responsabilities)

Validità: dal .... al ....
Validity: from *to*

Timbro Ufficiale
Official Seal

IL COMANDANTE DEL PORTO
Timbro e firma

....
Signature of duly authorized official

....
Name of duly authorized official

01A8154

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. I Terribili a r.l.», in Acri, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria come da verbale in data 23 marzo 2001, nei confronti della società cooperativa «Coop. I Terribili a r.l.», con sede in Acri (Cosenza), registro società n. 127305, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. I Terribili a r.l.», con sede in Acri (Cosenza), n. 127305 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Domenico Vincenzo De Vito nato a Francavilla Angitola il 14 agosto 1954 e residente a Lamezia Terme, via E. e F. Fiore n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A8155

DECRETO 31 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gioventù pugliese a r.l.» in liquidazione, in Gioia del Colle, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 2699 del tribunale di Bari con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Gioventù pugliese a r.l.», in liquidazione, con sede in Gioia del Colle (Bari);

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gioventù pugliese a r.l.» in liquidazione, con sede in Gioia del Colle (Bari), n. 11817 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Franco Orlando, nato a Nardò (Lecce) il 14 gennaio 1967 ed ivi residente in via Tarantina n. 107, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A8156

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 luglio 2001.

Proroga dei termini relativi al programma di cofinanziamento ai comuni per la realizzazione di interventi strutturali per la mobilità sostenibile.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
E RISCHI INDUSTRIALI

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente, servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali, del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 2001 già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001 «Finanziamento ai comuni per la realizzazione di politiche radicali e interventi integrati per la mobilità sostenibile nelle aree urbane»;

Ritenuto opportuno far slittare di settantacinque giorni i termini previsti dall'art. 6, comma 5, del decreto sopra richiamato e relativi alla presentazione delle istanze di cofinanziamento previsto dal decreto medesimo;

Considerato che i progetti presentati dai comuni debbono essere formulati con il necessario approfondimento, data la caratterizzazione fortemente innovativa prevista dal decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza dei termini indicati nell'art. 6, comma 5, del decreto del Ministero dell'ambiente citato nelle premesse è abrogata.

Art. 2.

La nuova scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di cofinanziamento è fissata in settantacinque giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Il decreto, gli allegati, i moduli e le istruzioni per la compilazione sono disponibili in formato elettronico, presso il sito: http://www.minambiente.it e possono essere richiesti presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: SILVESTRINI

01A8059

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo Euro Tecno Service S.r.l., in Bari, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 9 febbraio 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 9 febbraio 2001, protocollo n. 785.091, con la quale l'organismo Euro Tecno Service S.r.l., con sede in viale Luigi Einaudi, 27, Parco Ausonia, Bari, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Euro Tecno Service S.r.l., di Bari, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Euro Tecno Service S.r.l. di Bari, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Euro Tecno Service S.r.l. di Bari, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 62.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati

nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A8038

DECRETO 5 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo Eco Tech Engineering & Servizi ambientali S.r.l., in Ponte San Giovanni al rilascio di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1993, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 10 gennaio 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 9 febbraio 2001, protocollo n. 785.089, con la quale l'organismo Eco Tech Engineering & Servizi ambientali S.r.l., con sede legale in via A. Manzoni, 421/b, Ponte San Giovanni (Perugia), in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Eco Tech Engineering & Servizi ambientali S.r.l., in Ponte San Giovanni (Perugia), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italian n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Eco Tech Engineering & Servizi ambientali S.r.l., in Ponte San Giovanni (Perugia), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Eco Tech Engineering & Servizi ambientali S.r.l., in Ponte San Giovanni (Perugia), è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 62.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati

nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A8056

DECRETO 16 luglio 2001.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. K. & M. Industrie metalmeccaniche.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Palermo in data 6 luglio 2001, comunicato nella medesima data, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. K. & M. Industrie metalmeccaniche;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo prima citato n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visti gli articoli 38 comma 3 secondo periodo, e 105 comma 2 del decreto legislativo n. 270/1999 già citato in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. K. & M. Industrie metalmeccaniche è nominato commissario il prof. Valerio Di Gravio nato a Roma il 22 agosto 1958.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Palermo;

alla Camera di commercio di Roma ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Siciliana;

al comune di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 luglio 2001

Il Ministro: MARZANO

01A8054

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 luglio 2001.

Fissazione della data per la redazione del bilancio annuo, previsto all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento CE n. 884/2001.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare l'art. 1, paragrafo 4, che ha previsto che la campagna di produzione dei prodotti disciplinati dal regolamento stesso inizia il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 884/2001 che stabilisce le modalità di applicazioni relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 13, paragrafo 2, che prevede che i registri delle entrate e delle uscite devono essere chiusi una volta l'anno a una data che può essere fissata dagli Stati membri e che nel quadro del bilancio annuo è redatto l'inventario delle giacenze;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei

prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 12, che ha fissato la data di redazione del bilancio annuo in coincidenza con quella indicata dall'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3829/87;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato del settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/00 ed, in particolare, l'art. 6, paragrafo 1, che prevede che è presentata una dichiarazione delle giacenze di mosto di uve, di mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e di vino detenute al 31 luglio;

Ritenuto che è opportuno fissare la data alla quale i registri devono essere chiusi in coincidenza con la data indicata dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/01;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini della redazione del bilancio annuo, di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2001,
la data alla quale i registri devono essere chiusi con i saldi di tutti i conti è il 31 luglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 luglio 2001

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

01A8496

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 luglio 2001.

Integrazione, per l'anno accademico 2001-2002, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto, ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), presso l'Università degli studi di L'Aquila.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono stati determinati il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), nonché disposta la ripartizione degli stessi tra le Università;

Vista la richiesta dell'Università degli studi di L'Aquila in data 31 maggio 2001 con la quale è stata trasmessa la delibera assunta dal Senato accademico nella seduta del 30 maggio 2001 relativa alla programmazione, tra altro, degli accessi per l'anno accademico 2001-2002 al corso di laurea in ingegneria edile - architettura - presso la facoltà di ingegneria;

Preso atto che l'Università di L'Aquila ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 341/1990, a predisporre il relativo regolamento didattico di Ateneo, contenente i progetti dei corsi di studio da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001-2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2001-2002 il numero dei posti disponibili per l'ammissione al predetto corso di laurea presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2001, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è rettificato da 7.387 a 7.537 e il numero dei posti per gli studenti non comunitari residenti all'estero da 318 a 333.

Art. 2.

1. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del decreto ministeriale 4 luglio 2001 di cui alle premesse, è aggiunta la seguente sede:

Università di L'Aquila, facoltà di ingegneria corso di laurea in ingegneria edile - architettura classe 4S: 150 posti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 15 posti per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A8028

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2001.

Modificazioni allo statuto di Assicurazioni Generali S.p.a., in Trieste. (Povvedimento n. 1910).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché quello di decadenza dall'autorizzazione all' esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita;

Vista la delibera assunta in data 28 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Assicurazioni Generali S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 24, 25, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45 e 46 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 5.

Denominazione, sede, oggetto e durata della società

Riformulazione dell'articolo in materia di ripartizione della gestione sociale in «Gestione Danni» e «Gestione Vita» (in luogo delle precedenti «Sezioni A e B»). Con riferimento alle operazioni che delineano l'appartenenza ad una delle due «Gestioni» (già Sezioni A e B), introduzione, *ex novo*, delle «forme pensionistiche complementari» tra le operazioni appartenenti alla Gestione Vita.

Art. 8.

Capitale sociale e azioni

a) Nuova determinazione del capitale sociale, sottoscritto e versato: euro 1.252.997.995 (in luogo del precedente ammontare di L. 2.505.995.990.000) suddiviso in n. 1.252.997.995 azioni nominative, ciascuna da euro 1 [a seguito di conversione del capitale sociale mediante riduzione del valore nominale dell'azione da L. 2.000 a L. 1936,27, pari ad 1 euro; conseguente riduzione del capitale sociale da L. 2.505.995.990.000 a L. 2.426.142.427.778,65, ai fini della sua conversione in euro 1.252.997.995; imputazione alla riserva legale dell'importo di L. 79.853.562.221,35, corrispondente all'ammontare della riduzione del capitale sociale].

Nuova determinazione, in massimi euro 2.400.000 (in luogo del precedente ammontare, espresso in massime L. 4.800.000.000) dell'aumento del capitale sociale, come deliberato dal consiglio di amministrazione in data 26 marzo 2001, in esecuzione della delega conferita al medesimo organo (in relazione all'emissione di un numero massimo di azioni da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllate, nel quadro di un piano di «stock option», aumento da eseguirsi fra il 26 marzo 2004 ed il 26 marzo 2010);

b) Nuova delimitazione temporale, «fino al giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2006» (in luogo della precedente previsione statutaria: «fino al giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2005») in relazione alla facoltà,

per il consiglio di amministrazione, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Nuove determinazioni degli ammontari massimi complessivi degli aumenti di capitale (in conseguenza della conversione), come di seguito indicati: euro 500.000.000 (in luogo del precedente ammontare espresso in L. 1.000.000.000.000) in relazione alle azioni da offrirsi in opzione ai soci, in proporzione alle azioni già possedute; euro 2.600.000 (in luogo del precedente ammontare espresso in L. 5.200.000.000) in relazione alle azioni da assegnare a dipendenti della società o delle società controllate secondo modalità e criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione; euro 500.000 (in luogo del precedente ammontare espresso in L. 1.000.000.000) in relazione alle azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della società, in conformità all'art. 46 dello statuto sociale.

Corrispondente nuova determinazione (per ciascuna delle fattispecie di aumento massimo del capitale, come sopra delineate) del valore nominale di ciascuna azione ordinaria, pari a euro 1 (in luogo del precedente valore nominale di ciascuna azione, espresso in L. 2000);

c) Pari delimitazione temporale, «fino al giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2006», in relazione alla facoltà, per il consiglio di amministrazione, di emettere obbligazioni, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, e nuova determinazione del loro valore nominale complessivo massimo, pari a euro 2.665.000.000 (in luogo del precedente ammontare massimo, espresso in L. 5.158.325.000.000).

Art. 9.

Capitale sociale e azioni

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: «Il capitale sociale e le riserve patrimoniali sono attribuite per sette decimi alla Gestione Vita e per tre decimi alla Gestione Danni» (il luogo della precedente previsione statutaria: «Il capitale sociale e attribuito per una metà alla sezione A e per l'altra metà alla sezione B»).

Art. 11.

Capitale sociale e azioni

Soppressione dell'ex periodo iniziale in materia di intestazione delle azioni in caso di successione a titolo universale. Invariato il resto dell'articolo.

Art. 13.

Assemblea

Riformulazione del comma finale, in materia di regolamento assembleare: «Le modalità di funzionamento dell'assemblea sono stabilite da apposito regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del regolamento sono assunte dall'assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno. (In luogo della precedente previsione statutaria: «Il regolamento allegato al presente statuto disciplina le modalità di funzionamento dell'assemblea, a meno che questa non adotti diverse modalità di volta in volta»). Invariato il resto dell'articolo.

Art. 19.

Assemblea

Riformulazione dell'articolo in materia di competenze dell'assemblea ordinaria: sostituzione, alla lettera *a)*, delle parole «d'esercizio» (in luogo della precedente parola «annuale») in tema di deliberazioni sul bilancio, ed altresì, alla lettera *b)*, delle parole «degli utili» (in luogo della precedente espressione: «dell'utile netto di bilancio») in tema di destinazione degli utili;

Sempre in tema di competenze dell'assemblea ordinaria, con particolare riferimento agli incarichi di revisione contabile, di cui alla lettera *f)*, riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: «il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi» (in luogo della precedente previsione statutaria: «il conferimento dell'incarico ad una società di revisione»); abrogazione della ex lettera *g)* in tema di compensi ai revisori (in quanto confluita nell'attuale lettera *f)*) e trasposizione dell'ex lettera *h)* nell'attuale lettera *g)*, pari testo.

Art. 20.

Assemblea

In tema di deliberazioni dell'assemblea straordinaria, introduzione, *ex novo*, della seguente espressione: «... e negli altri casi stabiliti dalla legge». Invariato il resto dell'articolo.

Art. 24.

Assemblea

Soppressione dell'ex comma finale in tema di procedura di verifica dei risultati delle votazioni assembleari (in quanto materia ora disciplinata dal vigente regolamento assembleare). Invariato il resto dell'articolo.

Art. 25.

Assemblea

In materia di verbalizzazione dei lavori assembleari, soppressione dell'espressione:

«L'assistenza del segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio» (in quanto materia ora disciplinata dal vigente regolamento assembleare). Invariato il resto dell'articolo.

Art. 31.

Consiglio di amministrazione

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomine dei consiglieri durante il triennio: «I membri del consiglio di amministrazione durano in

carica un triennio e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili»). Invariato il resto dell'articolo.

Art. 32.

Consiglio di amministrazione

In tema di poteri del presidente del consiglio di amministrazione, riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: «Il presidente coordina le attività degli organi sociali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ha la sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali.» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il presidente è il capo dell'amministrazione:

indica alle direzioni gli indirizzi di massima, coordina le attività per la realizzazione degli scopi aziendali, ha l'alta sorveglianza sull'andamento degli affari sociali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fermi i poteri degli amministratori delegati.»). Invariato il resto dell'articolo.

Art. 35.

Consiglio di amministrazione

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) competenze del consiglio di amministrazione: abrogazione dell'ex lettera *a)* in tema di esecuzione delle deliberazioni assembleari e trasposizione, con modifiche, dell'ex lettera *b)* nell'attuale lettera *a)*: «redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale» (in luogo dell'ex lettera *b)*: «redigere il bilancio d'esercizio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale»); ed ancora trasposizione, con modifiche, dell'ex lettera *c)* nell'attuale lettera *b)*: «formulare le proposte per la destinazione degli utili» (in luogo dell'ex lettera *c)*: «formulare le proposte per la destinazione dell'utile di bilancio»); ed ancora introduzione di nuova lettera *c)* del seguente tenore: «distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sul dividendo»; integrazione della lettera *d)*:

«redigere il bilancio consolidato del gruppo, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale» (in luogo del precedente testo: «redigere il bilancio consolidato del gruppo»); riformulazione con innovazione della lettera *e)*;

«redigere la relazione semestrale e le relazioni trimestrali» (in luogo dell'ex lettera *e)*: «redigere la relazione relativa al primo semestre dell'esercizio»); sostituzione, alla lettera *f)*, delle parole «... e di altri stabilimenti» (in luogo delle precedenti «e Delegazioni»); abrogazione dell'ex lettera *h)* (in tema di delibere su acquisti, vendite e permute di beni immobili ed in genere su investimenti della società) e conseguente trasposizione dell'ex lettera *i)* nell'attuale lettera *h)*, con soppressione delle parole «e le retribuzioni», riferite ai direttori generali; ed ancora trasposizione dell'ex lettera *j)* nell'attuale lettera *i)*, con sostituzione dell'espressione «gli altri stabilimenti e gli uffici di rappresentanza» (in luogo delle precedenti parole: «e Succursali») in tema di nomina di singoli dirigenti presso strutture dell'impresa situate all'estero; trasposizione dell'ex lettera *k)* nell'attuale lettera *l)*, pari testo; introduzione di nuova lettera *m)* del seguente tenore: «deliberare in genere sulle materie allo stesso attribuite per legge.»;

b) informativa trimestrale al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione: introduzione delle parole «... e di quelle del comitato esecutivo», in relazione alle modalità di comunicazione (ovvero informativa effettuata in occasione delle riunioni consiliari e di quelle del comitato esecutivo ...).

Art. 36.

Consiglio di Amministrazione

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di convocazione del consiglio in caso di urgenza: «In caso di urgenza ... la convocazione deve essere inoltrata a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata» (in luogo della precedente previsione statutaria: «In caso di urgenza ... la convocazione deve essere fatta telegraficamente»). Invariato il resto dell'articolo.

Art. 37.

Consiglio di Amministrazione

Sostituzione delle parole «o altri stabilimenti» (in luogo delle precedenti «Delegazioni o Succursali») in tema di facoltà, per il consiglio, di istituire comitati consultivi, in Italia e all'estero. Invariato il resto dell'articolo.

Art. 40.

Collegio sindacale

Nuova disciplina in materia di:

a) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;

b) definizione del requisito di professionalità di cui all'art. 1. comma 2, lettera *b)* e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162: individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all' attività dell'impresa.

Invariato il resto dell'articolo.

Art. 41.

Direzione

Riformulazione dell'articolo in materia di esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e di gestione degli affari sociali:

sostituzione delle parole «... e gli altri stabilimenti della Società» (in luogo della precedente previsione statutaria: «le direzioni, delegazioni, succursali, rappresentanze, agenzie e stabilimenti») nonché, alla lettera *a)*, dell'espressione «uffici di rappresentanza ...« (in luogo della precedente parola «rappresentanze»); ed ancora soppressione, alla lettera *c)*, delle parole «l'amministrazione del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le intendenze di finanza, l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, delle ferrovie e in genere presso ...» (con riferimento all'individuazione degli enti pubblici presso i quali poter compiere operazioni di incasso e ritiro, deposito e vincolo, trasferimento e svincolo di denaro, titoli e valori), con contestuale introduzione della parola «pubblici» riferita agli istituti presso i quali le citate operazioni possono essere altresì effettuate. Invariato il resto dell'articolo.

Art. 44.

Bilanci

Soppressione dell'espressione «con il conto profitti e perdite» riferite alla compilazione del bilancio e sostituzione dell'espressione «... la Gestione Vita e la Gestione Danni» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... per ciascuna delle due sezioni A e B»).

Soppressione dell'ex periodo finale in tema di redazione congiunta della relazione dell'assemblea, riferita alle due sezioni.

Art. 45.

Bilanci

Soppressione delle parole «... delle sezioni A e B» con riferimento alle riserve tecniche. Invariato il resto dell'articolo.

Art. 46.

Bilanci

Riformulazione dell'articolo nel periodo iniziale con sostituzione dell'espressione «dal conto economico» (in luogo della precedente «dai due conti dei profitti e delle perdite») nonché delle parole «un utile di esercizio» (in luogo delle precedenti «una eccedenza attiva») e della parola «Gestioni» (in luogo della precedente «Sezioni»). Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A8060

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 maggio 2001.

Autorizzazione alla ASCOM Servizi Gorizia - Centro di assistenza fiscale, in Gorizia all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per le imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale, in base al quale possono essere costituiti centri di assistenza fiscale da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa nei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con particolare riferimento al capo II;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999, n. 166, con il quale si individuano gli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui al capo II del sopracitato regolamento del 31 maggio 1999, n. 164;

Vista l'istanza presentata in data 26 febbraio 2001, con la quale la ASCOM Servizi Gorizia - Centro di assistenza fiscale (C.A.F.) S.r.l., con sede in Gorizia via IX Agosto n. 6, codice fiscale e partita I.V.A. 00440330314 legalmente rappresentata dal sig. Zorgniotti Oscar, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, quale organizzazione territoriale della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (Confcommercio);

Visto l'atto costitutivo stipulato a Gorizia in data 19 dicembre 1989 a rogito notaio dott. Giuseppe Sardelli (n. 77771 di repertorio e n. 4154 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, registrato il 22 dicembre 1989 al n. 1001 atti pubblici;

Visto il verbale di assemblea straordinaria tenuta a Cormons in data 12 luglio 2000 a rogito notaio dott. Giacomo Vittorio Busilacchio (n. 84420 di repertorio e n. 10152 di raccolta), registrato il 24 luglio 2000 al n. 432 atti pubblici con cui viene integrato lo statuto della suddetta società, adeguandolo all'attività di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con il Lloyd Adriatico in data 7 dicembre 2000;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, allegata alla menzionata istanza, dalla quale risulta incaricato quale responsa-

bile dell'assistenza fiscale il signor Berchicci Paolo, iscritto al collegio dei ragionieri del Friuli dal 20 giugno 1997;

Vista la delega di data 18 febbraio 2000 della Confcommercio, alla costituzione di un centro di assistenza fiscale alle imprese;

Considerato che sussistono, quindi i requisiti e le condizioni previste dalla normativa sopracitata, per la costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale alle imprese, nell'interesse della associazione dei commercianti della provincia di Gorizia, con sede in Gorizia, via IX agosto n. 4, aderente alla Confcommercio;

Decreta:

La società ASCOM Servizi Gorizia, centro assistenza fiscale (C.A.F.) S.r.l., con sede in Gorizia in via IX Agosto n. 6, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per le imprese.

Trieste, 16 maggio 2001

Il direttore regionale: PIZZATO

01A8064

DECRETO 10 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota prot. 4342 del 29 giugno 2001, con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell' A.C.I. P.R.A. di Potenza nel giorno 2 luglio 2001, dalle ore 12 alle ore 14, per la partecipazione del personale ad una assemblea sindacale;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza, prot. n. 695 del 29 giugno 2001 che ha comunicato la predetta chiusura;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza è accertato il giorno 2 luglio 2001, dalle ore 12 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 10 luglio 2001

Il direttore regionale: CARLETTA

01A8425

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001), **coordinato con la legge di conversione 25 luglio 2001, (in questa stessa** *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 5), **recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostitutite dalle seguenti: «*fino al 31 dicembre 2001*»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «*fino al 31 dicembre 2001*».

Riferimenti normativi:

— La legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, reca: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio».

— Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 1, della citata legge 9 marzo 2001, n. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivano da animali morti, o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001 le seguenti indennità:

a) L. 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;

b) L. 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.

7. Le indennità di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.

8. Le regioni e le province autonome possono altresì disporre eventuali ulteriori misure.

9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 6, e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001».

— Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 2, della citata legge 9 marzo 2001, n. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«*1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio, così come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio delle Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto*».

Art. 1-*bis.*

1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato - legge finanziaria 2001):

«1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istitutito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 112 provvede il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

— Si trascrive il testo dell'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato - legge finanziaria 2001):

«Art. 112. — 1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'art. 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:

a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle stutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;

c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381».

Art. 1-*ter.*

*1. All'articolo 7-*ter *del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole: «sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001»;*

b) *al comma 3, le parole: «per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001».*

2. In caso di conferma della positività dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera a), *del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in cui è stata confermata la malattia di un animale.*

Riferimenti normativi:

«*7-ter (Agevolazioni.)* — 1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 *sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 e fino al 15 dicembre 2001* pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, *dalla data di entrata in vigore del presente decreto* i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.

4. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

5. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico- sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti è attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, è assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo è finalizzato principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonché la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: art. 109, comma 1; art. 123, comma 1, lettera *b)*, capoverso 2; art. 129, comma 1, lettera *b)*.

7. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'art. 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.

8. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia è autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo 2002.

— Il titolo del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, è il seguente: «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 7-*ter* della citata legge 9 marzo 2001, n. 49:

«3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri».

— Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 147 del 31 maggio 2001.

— Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sopra citato e ne modifica gli allegati VII e XI, è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 177 del 30 giugno 2001.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A8497

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 2 luglio 2001 il Ministro Segretario di Stato e per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Eugenio Kielland, console onorario della Repubblica di Estonia in Genova.

In data 2 luglio 2001 il Ministro Segretario di Stato e per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Marco Antonio Masieri, console onorario della Repubblica di Haiti in Firenze.

01A8051 - 01A8053

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 luglio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8764
Yen giapponese	108,58
Corona danese	7,4455
Lira Sterlina	0,61460
Corona svedese	9,3009
Franco svizzero	1,5107
Corona islandese	88,35
Corona norvegese	8,0125
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,57409
Corona ceca	33,882
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,35
Litas lituano	3,5062
Lat lettone	0,5524
Lira maltese	0,3997
Zloty polacco	3,6807
Leu romeno	25914
Tallero sloveno	218,9854
Corona slovacca	43,041
Lira turca	1162000
Dollaro australiano	1,7240
Dollaro canadese	1,3465
Dollaro di Hong Kong	6,8357
Dollaro neozelandese	2,1236
Dollaro di Singapore	1,5821
Won sudcoreano	1134,94
Rand sudafricano	7,1726

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8545

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Ossiteiraciclina 20% liquido nuova ICC»

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 19 del 29 febbraio 2000» relativo al medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO NUOVA ICC pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000, pag. 72 seconda colonna, ove è indicato il titolare la via si intende: «Via Nettunense km 20 e ove è indicato il produttore la via si intende: Via Nettunense km 20,300».

01A8430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 387 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Alfa Biotech S.p.a., con sede in via Castagnetta, 7, Pomezia - Roma, codice fiscale n. 08908380150.

Medicinale ENDALBUMIN:

A.I.C. n. 025739018, 1 flacone 50 ml 20%;

A.I.C. n. 025739020, 1 flacone 100 ml 20%.

Medicinale VAR ZETA:

A.I.C. n. 026264059, flacone liof. 500 mg + solv. 10 ml + set;

A.I.C. n. 026264061, flacone liof. 1000 mg + solv. 20 ml + set;

A.I.C. n. 026264073, flacone liof. 2500 mg + solv. 50 ml + set;

A.I.C. n. 026264085, flacone liof. 5000 mg + solv. 100 ml + set;

sono ora trasferiti alla società:

Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Contrada Sant'Emidio, Alanno - Pescara, con codice fiscale n. 00556960375.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nellla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7950

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Avviso per l'avvio della presentazione delle istanze di cofinanziamento ai comuni per il Governo della domanda di mobilità (mobility management).

Si comunica che, in attuazione dell'art. 5, comma 4, del D.D. n. 84/2000/SIAR del 20 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2001, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 117, e già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001, riguardante il finanziamento ai comuni di interventi per il governo della domanda di mobilità (mobility management), possono essere presentate le istanze di cofinanziamento.

Il termine ultimo, determinato dall'esaurimento dei fondi a disposizione, sarà comunicato nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it

I soggetti beneficiari, indicati dall'art. 4 del decreto ministeriale 20 dicembre 2000, possono richiedere il cofmanziamento presentando tutti i progetti con un'unica istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, da un suo delegato o dal funzionario responsabile.

Tale istanza dovrà essere presentata nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato I al succitato decreto.

Gli allegati, i moduli e le istruzioni per la compilazione sono disponibili in formato elettronico, presso il sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e possono essere richiesti presso gli uffici del Ministero stesso - Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali.

Le istanze di cofinanziamento, corredate dalla documentazione, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto succitato, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali, sia in formato elettronico, con la compilazione diretta sul sito, che in formato cartaceo all'indirizzo: via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

01A8037

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modificazioni allo statuto dell'ENAM

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'11 maggio 2001, sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, relative alla iscrizione d'ufficio, all'ente stesso, dei dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici, di cui alla delibera n. 119 del 30 novembre 2000, del consiglio di amministrazione dell'ENAM.

01A8049

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2001, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice dei mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7 (quattrocentosettantatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1997 è risultato pari a 480,5 (quattrocentoottantavirgolacinque.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1998 è risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1999 è risultato pari a 496,5 (quattrocentonovantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2000 è risultato pari a 509,6 (cinquecentonovevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2000, agli effetti predetti, risulta pari a più 358,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2001 è risultato pari a 524,2 (cinquecentoventiquattrovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2001, agli effetti predetti, risulta pari a più 371,5.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2001 rispetto al giugno 2000 risulta pari a più 2,9 (duevirgolanove).

La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2001 rispetto al giugno 1999 risulta pari a più 5,6 (cinquevirgolasei).

01A8050

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale del lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2, lettera *a),* del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996.

A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal Comitato di settore sul testo dell'accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2, lettera *a),* del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996 nonché della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 10 luglio 2001, il giorno 12 luglio 2001 alle ore 10, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

Nella persona dell'avv. Guido Fantoni - Presidente ....

OO.SS. di categoria — Confederazioni sindacali

SNABI SDS ....

AUPI .... CONFEDIR ....

SINAFO ....

CGIL fp .... CGIL ....

CISL fps - COSIADI .... CISL ....

CIDA/SIDIRSS .... CIDA ....

UIL fpl .... UIL ....

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2 lettera *a)*, del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 del 5 dicembre 1996, nel testo che segue.

Premesso che il tribunale di Vercelli in relazione alla causa iscritta al R.G. n. 141/2000, nella seduta del 23 gennaio 2001 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 61, comma 2 lettera *a)*, del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa stipulato il 5 dicembre 1996, al fine di stabilire quale sia la base di calcolo da prendere a riferimento per la corretta determinazione del fondo per la retribuzione di risultato. In particolare, i ricorrenti - dirigenti della A.S.L. n. 11 di Vercelli, sostengono che per il personale dirigente dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo i fondi da prendere come base di calcolo debbano essere quelli originariamente determinati ex art. 58 decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 «secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo» e non già quelli effettivamente corrisposti, come invece ritenuto dalla A.S.L. citata in giudizio.

Tenuto presente che circa le modalità di finanziamento dei fondi i contratti collettivi nazionali di lavoro del 5 dicembre 1996, utilizzano dizioni diverse riferendosi ora alla «spesa storica», ora alle risorse «destinate» ora alle risorse «spettanti» (cfr. articoli 58-61 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 dicembre 1996 relativo alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario nazionale);

Che le diverse locuzioni utilizzate hanno ovviamente un diverso significato anche dal punto di vista contabile;

Considerato che nel caso di specie per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo si è provveduto alla formazione del fondo di cui al controverso art. 61, costituito nel suo ammontare dalla «somma complessiva dei fondi di produttività *sub 1)* e *sub 2)*, di cui agli articoli 57 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, determinata per l'anno 1993, ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo»;

Tenuto conto che dette quote storiche confluiscono nel fondo per la retribuzione di risultato con l'abbattimento del 30% operato dall'art. 8, comma 3 della legge n. 537/1993 sugli stanziamenti per i fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990;

Considerato che la suddetta dizione non è stata utilizzata nel senso di «corrisposto» o «speso» nella considerazione della non perfetta corrispondenza temporale, in azienda, della corresponsione delle quote pattuite di produttività nell'anno di riferimento;

Tenuto conto che in ragione di ciò se la formazione dei fondi si fosse fondata sulle risorse spese anziché su quelle spettanti sarebbe derivato un ulteriore indiretto abbattimento del fondo di cui all'art. 61 non prefigurato dalla norma pattizia;

Che, pertanto, le parti ritengono che nel ricorso in atto si debba fare soprattutto riferimento all'accordo decentrato ed alle clausole ivi previste, vigente nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale del lavoro;

Tutto quanto sopra valutato, le parti indicate in premessa concordano, tuttavia, l'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2 lettera *a)* del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996, nel testo che segue:

Art. 1.

Clausola di interpretazione autentica

1. Con riguardo alla formazione del fondo di cui all'art. 61, comma 2 lettera *a)* del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 relativo alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996, le parti specificano che per «quote storiche spettanti» non si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della legge n. 537/1993.

01A8052

REGIONE VENETO

Inclusione di area denominata «Casa Bovo - zona umida e area boscata» del comune di Badia Polesine, negli elenchi di cui all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a norma dell'art. 139, punto *a).*

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 25 maggio 2001, n. 1320 comune di Badia Polesine (Rovigo) - Inclusione di area denominata «Casa Bove, zona umida ed area boscata» negli elenchi di cui all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 a norma dell'art. 139, punto *a)*.

La giunta regionale *(Omissis).*

Delibera:

1. Di dichiarare il notevole interesse pubblico, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, dell'area relativa alla «Casa Bovo, zona umida e area boscata» in località Colombano del comune di Badia Polesine (Rovigo) sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

a) relazione istruttoria;

b) verbale in data 24 marzo 2000 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Rovigo;

c) planimetria - estratto della mappa catastale in scala 1:2000 - in conformità alla seguente descrizione:

comune di Badia Polesine (Rovigo) - n.c.t.:

foglio 1 parte dei mappali 46, 91, 122, 123, 124, 125, 126, 159;

foglio 2 mappali 49, 64 65 79, 178, 179, 185, 186 e parte dei mappali 66, 89, 183;

foglio 11 mappale 2 e parte dei mappali 3, 95.

2. Di stabilire inoltre che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999 e dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Veneto (B.U.R.) corredato dall'estratto del verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rovigo.

3. Di stabilire infine che il comune di Badia Polesine (Rovigo) provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana contenente il presente provvedimento, all'albo pretorio, per un periodo di tre mesi e lo terrà a disposizione degli interessati unitamente alla planimetria della zona tutelata, in conformità dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999, dandone comunicazione a questa regione.

Allegato: *(Omissis)*.

01A8057

Inclusione di area in località Concadirame denominata «Barchessa Baldi - zona umida» del comune di Rovigo, negli elenchi di cui all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a norma dell'art. 139, punto *a)*.

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 25 maggio 2001, n. 1325 comune di Rovigo - Inclusione di area in località Concadirame denominata «Barchessa Baldi - zona umida» negli elenchi di cui all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 a norma dell'art. 139, punto *a)*.

La giunta regionale *(Omissis)*.

Delibera:

1. Di dichiarare il notevole interesse pubblico, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, dell'area relativa alla «Barchessa Baldi - zona umida» in località Concadirame del comune di Rovigo sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

a) relazione istruttoria;

b) verbale in data 24 marzo 2000 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Rovigo;

c) planimetria - estratto della mappa catastale: N.C.T. comune di Rovigo - censuario Concadirame - fogli 1 - 2 - scala 1:2000; ed in conformità alla seguente descrizione:

foglio 1 parte dei mappali 26, 67, 68;

foglio 2 mappali 50, 51, 58, 73, 83, 96, 116, 117 e parte dei mappali 3 - 4 - 5 - 6 - 57 - 103 - 104 - 105.

2. Di stabilire inoltre che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999 e dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Veneto (B.U.R.) corredato dall'estratto del verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rovigo.

3. Di stabilire infine che il comune di Rovigo provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana contenente il presente provvedimento, all'albo pretorio, per un periodo di tre mesi e lo terrà a disposizione degli interessati unitamente alla planimetria della zona tutelata, in conformità dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999, dandone comunicazione a questa regione.

Allegato: *(Omissis)*.

01A8058

COMUNE DI BORGIALLO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Borgiallo (Torino) ha adottato il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

abitazione principale: 5,5 per mille;

altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille.

2. Di stabilire la detrazione per l'abiltazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

01A8346

COMUNE DI BRANZI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Branzi (Bergamo) ha adottato il 29 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come appresso:

abitazione principale e relative pertinenze: 6 per mille;

altri fabbricati e terreni: 6 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

01A8325

COMUNE DI CINO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Cino (Sondrio) ha adottato il 1° febbraio e l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille *(Omissis)*.

2. Di determinare, per l'anno 2001, la detrazione per l'abiltazione principale in L. 200.000 (€ 103,29).

(Omissis).

01A8347

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) ha adottato il 29 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili nel modo seguente:

aliquota prima casa al 4.7 per mille;

seconda casa o altri fabbricati 6,8 per mille;

L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A8326

COMUNE DI CONSELVE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Conselve (Padova) ha adottato il 5 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille per l'anno 2001 con le differenziazioni di seguito indicate:

a) aliquota nella misura del 4,5 per mille, in riferimento alla tipologia delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, meglio specificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, e alle pertinenze ricadenti in particelle subalterne al mappale dove insiste il fabbricato principale e/o comunque, attigue al fabbricato principale;

b) aliquota nella misura del 7 per mille solamente per gli alloggi non locati (e/o non occupati) e relative pertinenze, per i quali tale condizione sussista in via continuativa dal 1º gennaio 2000 alla data della scadenza del versamento di acconto; da detta condizione sono esclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, relativi ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

2) di confermare, a decorrere dall'anno 2001, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti, i quali, pur essendo proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto o abitazione, sono assistiti dal comune in via continuativa; di confermare inoltre lo stesso aumento di detrazione per l'abitazione principale di proprietà dei nuclei familiari il cui unico reddito riferito all'anno 2000 rientra nella tabella seguente:

un componente L. 19.000.000;

due componenti L. 23.000.000;

tre o più componenti L. 28.000.000,

precisando che la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

3) di individuare inoltre, come beneficiarie della suddetta detrazione le famiglie che hanno presenza di portatori di handicap, non deambulanti, certificati dal servizio sanitario nazionale.

In tutti i casi, l'unità immobiliare deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione nel corso del 2001. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 56 della Legge 662/1996.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificato A/1, A/7, A/8, A/9, A/10 a meno che non si tratti di abitazione dei portatori di handicap sopraindicati.

4) i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, fatte salve le verifiche d'ufficio, attestando la posizione, sia del soggetto che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unità adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2000. Detta autocertificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il termine di effettuazione del versamento in acconto all'Ufficio Tributi del comune.

(Omissis).

01A8327

COMUNE DI CORVARA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Corvara (Pescara) ha adottato il 2 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di fissare, a decorrere dal 1º gennaio 2001 e per l'anno 2001, nella misura del sette per mille l'aliquota per l'applicazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili).

(Omissis).

01A8328

COMUNE DI CRODO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Crodo (Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato il 26 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale immobiliare:

4 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

01A8329

COMUNE DI FISCIANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Fisciano (provincia di Salerno) ha adottato il 2 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1. Di riconfermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote:

a) aliquota del 5 per mille, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con detrazione di imposta pari a L. 200.000;

b) aliquota del 6 per mille, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il cui contratto di locazione risulti regolarmente registrato;

c) aliquota del 7 per mille, per gli immobili diversi dall'abitazione principale senza contratti di locazione.

(Omissis).

01A8348

COMUNE DI ITRI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Itri (Latina) ha adottato il 9 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Confermare, per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per le abitazioni principali;

6,75 per mille per le abitazioni diverse da quelle adibite ad abitazioni principali;

Fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

considerare altresì direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione di L. 200.000, quelle rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 11 del regolamento comunale I.C.I.

(Omissis).

01A8330

COMUNE DI LODI VECCHIO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Lodi Vecchio (Lodi) ha adottato il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

Di fare propria la scelta operata dalla giunta comunale con deliberazione n. 40 del 26 febbraio 2001, di stabilire le seguenti modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da valere per questo comune con effetto dal 1° gennaio 2001:

aliquota ordinaria 6,5 per mille;

aliquota ridotta 5,5 per mille per:

l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale;

i locali adibiti ad attività commerciali rientranti nelle categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri);

detrazione ordinaria L. 200.000 annue per tutti i soggetti aventi diritto;

detrazione speciale L. 300.000 annue per soggetti in disagiate condizioni economiche (pensionati con pensione minima, disoccupati ecc. come in premessa meglio precisato e come da accordo siglato nel decorso anno fra questo comune e le organizzazioni sindacali dei pensionati del Lodigiano).

(Omissis).

01A8349

COMUNE DI LUGO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Lugo (Ravenna) ha adottato il 21 e 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2001, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

a) detrazione di L. 250.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva lettera *b)*;

b) detrazione di L. 500.000 per le unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le seguenti «particolari situazioni di carattere sociale»:

1. *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 20.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera *a)*, con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 33.000.000.

La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unità abitativa.

2. *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sè stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di L. 14.000.000 per ogni componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

3. *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Lugo, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di più contribuenti dimoranti nell'unità abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto *E)* della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993;

4. *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unità abitativa adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 20.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 20.000.000 maggiorato di L. 13.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare, o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità;

5. *Particolare situazione di carattere sociale:*

a) soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con invalidità superiore al 66%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap con invalidità superiore al 66%;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sè stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 24.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 24.000.000 maggiorato di L. 13.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare, o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

Di stabilire le seguenti modalità al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 500.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2001;

b) i limiti di reddito, di cui alle particolari situazioni di carattere sociale sopra individuate, devono essere determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), per l'anno 2000;

c) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di «particolare situazione di carattere sociale» in cui il soggetto si identifica; detta autocertificazione dovrà essere inoltrata al Servizio tributi del comune di Lugo entro, e non oltre, il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2001 con la possibilità, per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;

d) in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopra citata autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:

a) aliquota del 5,4 per mille per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7 e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale come individuate all'art. 8 del vigente «Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili» approvato con delibera di C.C. n. 190 del 28 dicembre 1998, e precisamente:

l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo per le case popolari;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano, o disabile, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, occupata come abitazione principale;

l'abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

b) aliquota del 5,8 per mille per le unità immobiliari abitative date in locazione o comunque occupate stabilmente, diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a)*, e per le unità immobiliari abitative dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate;

c) aliquota del 7 per mille per le unità inimobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione;

d) aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;

e) aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

Di fissare per l'anno 2001, la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nelle misure seguenti:

a) L. 250.000, detrazione ordinaria di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) L. 500.000, detrazione maggiorata di imposta per le unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle condizioni di particolare disagio economico, o sociale, individuate con apposita delibera del consiglio comunale;

(Omissis).

01A8350

COMUNE DI MERATE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Merate (Lecco) ha adottato il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:

una pari al 4,5 per mille da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché anch'essi residenti nel comune, nonché alle pertinenze intese ai sensi dell'art. 8 del proprio «Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili»;

una ordinaria pari al 5,4 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili.

(Omissis).

01A8351

COMUNE DI MERGOZZO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Mergozzo (Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille.

Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è confermata nella misura unica di L. 200.000.

Di confermare inoltre la detrazione per l'abitazione principale posseduta da nuclei familiari con soggetti inabili al 100% e da nuclei familiari con soggetti portatori di handicap nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

01A8331

COMUNE DI MONASTERO DI LANZO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Monastero di Lanzo (Torino) ha adottato il 2 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, così come deliberato dalla giunta comunale con atto n. 11 del 2 gennaio 2001.

(Omissis).

01A8332

COMUNE DI MONTEU DA PO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Monteu da Po (Torino) ha adottato il 22 febbraio e il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1. Di stabilire, per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I) da applicare alle abitazioni principali ed agli altri casi, previsti all'art. 3 del vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili, e nella misura del 6,9 per mille l'aliquota per gli altri immobili.

(Omissis).

Detrazioni maggiorate per l'abitazione principale:

Viene prevista una detrazione maggiorata per l'abitazione principale, superiore del 100% rispetto alla detrazione ordinaria, per le seguenti tipologie di contribuenti:

1. soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno cinque persone, con almeno due figli minorenni, tutti residenti e dimoranti nell'unità immobiliare, con reddito complessivo I.R.P.E.F. per l'intero nucleo familiare (al lordo delle detrazione fiscali e oneri deducibili) non superiore a L. 50.000.000. Per ogni persona in più si aggiungono L. 5.000.000 al reddito di riferimento;

2. soggetto il cui nucleo familiare comprende un portatore di handicap, con riconosciuta invalidità. Il reddito complessivo I.R.P.E.F. del nucleo familiare (al lordo delle detrazioni fiscali e oneri deducibili) non deve essere superiore ai seguenti valori:

una persona L. 22.500.000;

due persone L. 32.500.000;

tre persone L. 40.000.000;

quattro persone L. 47.500.000;

cinque persone L. 55.000.000.

Per ogni persona in più oltre le cinque persone, si aggiungono L. 5.000.000 al reddito di riferimento.

3. Nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli eventuali figli, tutti residenti e dimoranti nell'unità immobiliare, in possesso dei seguenti requisiti:

entrambi i componenti della coppia non devono aver superato i 35 ani di età;

il reddito complessivo I.R.P.E.F. (al lordo delle detrazioni e oneri deducibili) non deve essere superiore a L. 50.000.000;

i genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune altre abitazioni oltre quella nella quale hanno posto la loro residenza e dimora.

L'agevolazione compete entro il limite di tre anni, calcolati dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione di residenza o data di matrimonio).

L'ulteriore condizione per beneficiare delle maggiorazioni d'imposta, per i nuclei familiari di cui ai commi precedenti, è quella che nessun componente del nucleo possieda altri immobili, oltre l'abitazione principale e le pertinenze di tale abitazione.

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato mediante presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, da presentarsi entro il termine ultimo previsto per il pagamento della prima rata dell'I.C.I., ovvero dell'unica rata.

L'autocertificazione ha validità per il solo anno di imposta di presentazione.

(Omissis).

01A8352

COMUNE DI PALOMONTE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Palomonte (Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1. Riconfermare l'aliquota I.C.I. in vigore nel'anno 2000 anche per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille ordinaria e la detrazione per abitazione principale risulta di L. 200.000.

(Omissis).

01A8353

COMUNE DI PIEVEPELAGO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Pievepelago (Modena) ha adottato il 7 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare *(Omissis)* le seguenti aliquote I.C.I.:

abitazione principale: 5,75 per mille;

aree edificabili: 6 per mille;

immobili classificati gruppo «D»: 6 per mille;

altri fabbricati: 6,25 per mille;

pertinenze 6,25: per mille;

2) di determinare la detrazione di imposta sulla prima casa agli effetti I.C.I. nel modo seguente:

confermata nella misura di L. 240.000;

elevata a L. 500.000 per le abitazioni principali per i contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e redditi di seguito descritti: *condizioni base per il diritto alla ulteriore detrazione.*

a) I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina ecc.) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);

b) Sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (cestelli e palazzi);

c) Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2000;

d) Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo, imponibile IRPEF 2000, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1º gennaio 2001.

Particolari situazioni aventi diritto.

a) Famiglie di giovani coppie:

nuclei familiari formati da giovani coppie aventi i seguenti requisiti:

essere coniugati da non oltre 3 anni alla data del 1º gennaio 2001;

reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF, riferito all'anno 2000, non superiore a L. 25.000.000 pro capite;

aver contratto mutuo per acquisto prima casa negli ultimi 3 anni.

(Omissis).

01A8354

COMUNE DI PRATOVECCHIO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Pratovecchio (Arezzo) ha adottato il 7 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, con applicazione delle detrazioni previste dalla legge per l'abitazione principale, pari a L. 200.000.

(Omissis).

01A8355

COMUNE DI PROSERPIO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Proserpio (Como) ha adottato il 2 e 9 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di stabilire che le aliquote I.C.I. per l'anno 2001, confermando quelle in vigore per l'anno 2000, sono le seguenti:

a) aliquota unica del 5 per mille;

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2001 le agevolazioni deliberate per l'anno 2000 come risulta dalla deliberazione consiliare n. 5 del 25 febbraio 2000 e precisamente che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

2) di fissare per l'anno 2001 in L. 220.000 la detrazione di imposta da applicare alle unità immobiliari adibite alla prima casa.

(Omissis).

01A8333

COMUNE DI RIGOLATO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Rigolato (Udine) ha adottato il 15 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come indicato in premessa rispettivamente applicata nella misura del 5 per mille per le prime case e del 6 per mille per i rimanenti immobili.

(Omissis).

01A8334

COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Rocca D'Arazzo (Asti) ha adottato il 24 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 2001, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille;

2) *(Omissis).*

3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

01A8335

COMUNE DI ROCCAMORICE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Roccamorice (Pescara) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'aliquota I.C.I. viene confermata nella misura del cinque per mille in via generale, tranne che l'aliquota I.C.I. per fabbricati diversi da abitazione principale fissata nella misura del sei per mille.

(Omissis).

01A8336

COMUNE DI ROVERETO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Rovereto (Trento) ha adottato il 20 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

A) di approvare come segue le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l'I.C.I. valevoli per l'anno 2001:

1. di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996, una aliquota ordinaria pari al cinque per mille ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi a tutte le unità immobiliari i aree fabbricabili insistenti sul territorio del Comune;

2. di ridurre per l'anno 2001 al valore del quattro per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta;

3. di ridurre per l'anno 2001 al valore del quattro per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; se la locazione ha durata inferiore all'anno l'agevolazione si applica solo per il periodo di durata della medesima, mentre per il rimanente periodo dell'anno impositivo, fino a nuova locazione, l'unità immobiliare è assoggettata all'aliquota ordinaria prevista al punto 1;

4. di applicare per l'anno 2001 un'aliquota pari al quattro per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta, al garage di pertinenza dell'abitazione principale, parificando cioè l'aliquota applicata all'abitazione principale con quella del garage di pertinenza. Si definisce garage di pertinenza dell'abitazione principale, individuandolo nell'ambito degli immobili diversi dalle abitazioni, l'unità immobiliare catastalmente classificata nella categoria C/6 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi atta all'esclusivo ricovero di autovetture, quando tale unità risulti al servizio dell'abitazione principale del soggetto passivo o del locatario; in questo ultimo caso il garage deve essere incluso nel contratto di locazione. Il garage di pertinenza dell'abitazione principale è inteso quale unica unità immobiliare classificata nella categoria C/6 strettamente ed esclusivamente al servizio dell'abitazione principale medesima, non comprendendo nell'agevolazione ulteriori unità in aggiunta alla precedente, anche se adibite ad analogo uso, per queste ultime unità immobiliari verrà applicata l'aliquota ordinaria;

5. di considerare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 e dell'art. 8, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'imposta, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non sia locata, e di applicare per l'anno 2001 un'aliquota pari al quattro per mille;

6. di applicare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, una aliquota agevolata dell'uno per mille - per le unità immobiliari che nel corso dell'anno 2001 saranno oggetto di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi iniziati nel 2001 e per tre anni d'imposta consecutivi a partire da tale anno. Le condizioni per poter godere dell'agevolazione sono le seguenti:

il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi deve essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall'ufficio tecnico comunale ai sensi della legge n. 457/1978, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, nel corso del 2001 o anche precedentemente al 2001;

l'inizio dei lavori, come da comunicazione resa all'ufficio tecnico comunale competente, o comunque documentabile dal proprietario, deve intervenire nell'anno 2001 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), a tal fine non rientreranno nell'agevolazione interventi iniziati precedentemente né successivamente a tale anno;

ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1993 la base imponibile ai fini I.C.I. in tali circostanze diviene l'area fabbricabile su cui insiste l'edificio in ristrutturazione, quindi l'aliquota agevolata dell'uno per mille sarà applicabile su tali aree definite «fabbricabili» in deroga a quella ordinaria di cui al punto 1 pari al 5 per mille per l'anno 2001;

qualora intervenga la fine lavori prima della decorrenza dell'intero triennio iniziato nel 2001 o l'edificio sia di fatto nuovamente utilizzato anche prima della comunicazione di fine lavori, cambiando la base imponibile, che dal valore dell'area diviene la rendita catastale dell'edificio, l'aliquota da applicare in tali casi cambia anche in corso d'anno al momento del cambio di utilizzo, passando dal valore dell'1 per mille sull'area fabbricabile, al valore di riferimento valevole per l'anno in corso per la tipologia di immobile interessato;

7. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unità immobiliari con rendita catastale inferiore a L. 1.000.000, dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 2001, abbia avuto nel 2000 un reddito cumulativo imponibile ai fini IRPEF inferiore a L. 15.000.000;

8. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000, limitatamente alle categorie di soggetti beneficiari nel corso dell'anno 2001 degli interventi di assistenza economica (minimo vitale) di cui all'art. 24, primo comma, lettera *c)* della L.P. 14/1991, per periodi di almeno sei mesi, anche non continuativi;

9. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unità immobiliari con rendita catastale inferiore a L. 1.000.000, dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 2001, abbia avuto nel 2000 un reddito cumulativo imponibile ai fini IRPEF inferiore a L. 20.000.000, e sia presente nel suddetto nucleo un componente di età superiore ai 65 anni compiuti nel corso del 2001 ovvero portatore di invalidità superiore al 60%.

10. di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale, ad esclusione di quanto disposto nei punti 7), 8) e 9) del presente provvedimento, in L. 200.000 da applicarsi anche alle unità immobiliari di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

11. di aumentare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 al sette per mille l'aliquota per gli alloggi diversi dall'abitazione principale non locati; a tal fine si stabilisce che non rientrano in detta tipologia:

l'abitazione principale del soggetto passivo e le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 8 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta;

le unità immobiliari adibite ad abitazione e tenute dal proprietario a disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che scontano l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento;

le unità immobiliari date in uso gratuito a familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), i quali vi dimorino abitualmente, che scontano l'aliquota agevolata pari a 4 per mille se rispondenti ai requisiti di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento comunale, oppure l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento negli altri casi;

le unità immobiliari a disposizione di residenti all'estero se non locate che scontano l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento;

le unità immobiliari a disposizione di anziani o disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti;

12. di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui ai punti 7, 8 e 9 che precedono, devono presentare richiesta al comune, in conformità ad apposito modulo predisposto dagli uffici, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e s.m.

(Omissis).

01A8337

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) ha adottato il 12 giugno 2000 e 31 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) con decorrenza 1° gennaio 2000 vengono assimilate all'abitazione principale, con diritto alla detrazione per prima casa, gli alloggi dati in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (padre e figlio);

2) stabilire che le maggiori imposte, sanzioni ed interessi accertate dovranno essere pagate in un massimo di 4 rate bimestrali decorrenti dalla data in cui l'accertamento diviene definitivo e per gli importi superiori a L. 200.000.

(Omissis).

1. Con decorrenza 1° gennaio 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui alla legge 421/92, viene stabilita con l'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

01A8356

COMUNE DI SUSEGANA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Susegana (Treviso) ha adottato l'8 febbraio e il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:

4,8 per mille per l'abitazione principale;

5,3 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette all'I.C.I.;

2) di determinare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 210.000;

(Omissis).

01A8338

COMUNE DI TARANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Tarano (Rieti) ha adottato il 24 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di applicare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

abitazioni principali: 4 per mille;

abitazioni secondarie: 7 per mille;

aree fabbricabili (zone C in PRG): 7 mille;

Di determinare come segue le detrazioni per l'abitazione principale:

detrazione abitazione principale: lire 200.000;

detrazione per chi ristruttura la propria abitazione principale: lire 300.000 (per tre anni);

Di dare atto che ai fini dell'applicazione della detrazione di lire 300.000 per chi ristruttura la propria abitazione principale, i tre anni si conteggeranno dalla data del certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori previsto nella concessione edilizia o nella denuncia di inizio attività (legge n. 662/1996);

(Omissis).

01A8357

COMUNE DI ZAMBANA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Zambana (Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;

di confermare l'applicazione della detrazione per la prima abitazione, nella misura di L. 200.000 previste dalla legge.

(Omissis).

01A8339

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 maggio 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero del tesoro, recante: «Criteri e modalità per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale". Art. 16, legge n. 472/1999.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2001).

La data di emanazione del decreto interministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, riportata sia nel «Sommario» alla pag. 2 che alle pagine 20 e 21 della *Gazzetta* medesima, deve intendersi come «*3 maggio 2000*», invece di «*3 maggio 2001*».

01A8305

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651173/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77